

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 16 dicembre 2006

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

R E G I O N I

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 30 ottobre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2007. Contemporaneamente sono state spedite le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali premarcati (*di colore rosso*) per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di tali bollettini e di utilizzare invece quelli prestampati di colore nero solo per segnalare eventuali variazioni.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 28 gennaio 2007 e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto dal 25 febbraio 2007.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2007 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (n. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

S O M M A R I O

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE (Provincia di Bolzano)

LEGGE PROVINCIALE 2 ottobre 2006, n. 9.

Modifiche del riordinamento del servizio sanitario provinciale Pag. 3

LEGGE PROVINCIALE 18 ottobre 2006, n. 11.

Modifiche di leggi provinciali in vari settori Pag. 3

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
7 agosto 2006, n. 0238/Pres.

Regolamento di modifica del Regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione n. 07/Pres. del 12 gennaio 2005 avente per oggetto «legge regionale n. 76/1982, recante ordinamento della formazione professionale, articoli 17, 18, 19 e 20. Regolamento per l'accreditamento delle sedi operative degli enti che gestiscono nel territorio della Regione attività di formazione professionale finanziate con risorse pubbliche». Approvazione Pag. 5

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
7 agosto 2006, n. 0242/Pres.

Regolamento per la concessione dei contributi di cui all'art. 6 della legge regionale n. 25/2004 e successive modifiche e integrazioni per interventi a favore della sicurezza e dell'educazione stradale. Approvazione. Pag. 7

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
9 agosto 2006, n. 0243/Pres.

Legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64, art. 33. Approvazione modifiche al regolamento per le spese in economia relative a lavori, forniture e servizi da parte della protezione civile. Pag. 10

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
9 agosto 2006, n. 0244/Pres.

Legge regionale n. 23/2002 art. 6, comma 49 - Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione delle agevolazioni di cui alla legge n. 1329/1965». Approvazione modifiche ed integrazioni Pag. 11

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
9 agosto 2006, n. **0245/Pres.**

Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di contributi per lo svolgimento di auto-servizi internazionali di collegamento tra il Friuli-Venezia Giulia e la Croazia in attuazione dell'art. 6, comma 102, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (legge finanziaria 2006) come integrata dall'art. 4, comma 60, della legge regionale 21 luglio 2006, n. 12 (Assestamento del bilancio 2006 e del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 ai sensi dell'art. 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7). Approvazione. Pag. 12

REGIONE EMILIA-ROMAGNA**LEGGE REGIONALE 31 luglio 2006, n. 15.**

Disposizioni per la tutela della fauna minore in Emilia-Romagna Pag. 14

LEGGE REGIONALE 31 luglio 2006, n. 16.

Valorizzazione del turismo naturalista. Pag. 16

LEGGE REGIONALE 2 ottobre 2006, n. 17.

Modifica della legge regionale del 12 dicembre 1997, n. 43 «Interventi a favore di forme collettive di garanzia nel settore agricolo. Abrogazione della legge regionale 14 aprile 1995, n. 37». Pag. 17

REGIONE MOLISE**LEGGE REGIONALE 10 agosto 2006, n. 20.**

Norme per la tutela della popolazione dati inquinamento elettromagnetico generato da impianti di telecomunicazione e radiotelevisivi. Pag. 17

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE (Provincia di Bolzano)

LEGGE PROVINCIALE 2 ottobre 2006, n. 9.

Modifiche del riordinamento del servizio sanitario provinciale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale
della Regione Trentino-Alto Adige n. 41 del 10 ottobre 2006)

(Omissis).

06R0595

LEGGE PROVINCIALE 18 ottobre 2006, n. 11.

Modifiche di leggi provinciali in vari settori.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale
della Regione Trentino-Alto Adige n. 44 del 31 ottobre 2000)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

II PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Modifiche della legge provinciale 22 dicembre 2005, n. 12, recante «Misure per garantire la qualità nel settore dei prodotti alimentari e adozione del "marchio di qualità con indicazione di origine"»

1. Dopo la lettera e) del comma 2, dell'art. 2 della legge provinciale 22 dicembre 2005, n. 12, è aggiunta la seguente lettera:

«f) prodotti di produzione biologica di cui al regolamento n. 91/2092/CEE del Consiglio del 24 giugno 1991.»

2. Il comma 1, dell'art. 3 della legge provinciale 22 dicembre 2005, n. 12, è così sostituito:

«1. Per le finalità di cui all'art. 1 e per la valorizzazione dei prodotti agricoli e alimentari con un elevato standard qualitativo controllato è introdotto il «Marchio di qualità con indicazione d'origine», secondo l'allegato A. La dizione «Qualità» di cui all'allegato A può essere usata in diverse varianti linguistiche.»

3. L'allegato A di cui al comma 1, dell'art. 3 della legge provinciale 22 dicembre 2005, n. 12, è sostituito dall'allegato A alla presente legge.

Art. 2.

Modifica della legge provinciale 21 ottobre 1996, n. 21, recante «Ordinamento forestale»

1. L'art. 59 della legge provinciale 21 ottobre 1996, n. 21, è così sostituito:

«Art. 59 (Funzioni). — 1. Il personale di cui agli articoli 56 e 57 esercita la sorveglianza e la tutela del patrimonio forestale e alpico e, in generale, nell'ambito delle competenze della provincia, le funzioni di polizia e di servizio d'istituto spettanti al Corpo forestale dello Stato, quelle a loro affidate dalla presente legge nonché gli eventuali ulteriori compiti stabiliti da altra normativa.

2. Costituiscono compiti istituzionali del servizio forestale provinciale la gestione sostenibile del suolo nel rispetto del vincolo idrogeologico-forestale, la relativa vigilanza e sorveglianza nonché la vigilanza sul rispetto di altre disposizioni attribuite al Corpo forestale provinciale, l'esecuzione dei lavori forestali in economia, la concessione di provvidenze, la consulenza nonché tutte le attività connesse e, in particolare, anche le attività scientifiche e amministrative concernenti lo svolgimento di detti compiti.

3. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 1 e per l'esecuzione dei lavori in economia e degli interventi previsti agli articoli 25, 28, 31, 32 e 33, il direttore della Ripartizione provinciale foreste provvede all'acquisto di beni e servizi, nel rispetto dei limiti e degli ambiti di competenza stabiliti dalla vigente normativa provinciale in materia di procedure negoziali, compreso l'acquisto di abbigliamento, equipaggiamento e armamento di servizio, macchinari e veicoli speciali.

4. Le stazioni forestali sono rette di norma da personale provinciale in possesso della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria.

5. Le strutture di cui all'art. 56, comma 1, lettere a), b), c) e d), sono rette da personale laureato in scienze forestali e munito del titolo di abilitazione all'esercizio della relativa professione.

Art. 3.

Modifica alla legge provinciale 7 novembre 1983, n. 41, recante «Disciplina dell'educazione permanente e del sistema di biblioteche pubbliche»

1. Il comma 4, dell'art. 24 della legge provinciale 7 novembre 1983, n. 41, e successive modifiche, è così sostituito:

«4. Per l'esercizio a tempo pieno delle funzioni di bibliotecario responsabile nelle biblioteche locali e nelle biblioteche comprensoriali delle località ladine è richiesto il diploma di istruzione superiore. Per il direttore di biblioteche centro di sistema è richiesto il diploma di Magister, il diploma di laurea o il diploma di bibliotecario qualificato.»

2. Il comma 3, dell'art. 27 della legge provinciale 7 novembre 1983, n. 41, e successive modifiche, è così sostituito:

«3. Alle biblioteche centro di sistema che abbiano un bacino di utenza di meno di 25.000 abitanti ed un orario di apertura settimanale di almeno 30 ore ovvero un bacino di utenza tra 25.000 e 50.000 abitanti ed un orario di apertura settimanale di almeno 40 ore, la giunta provinciale concede, su domanda, finanziamenti per far fronte agli oneri riferiti al direttore di biblioteca e ad un coadiutore di biblioteca.»

Art. 4.

Modifica della legge provinciale 21 agosto 1978, n. 46, recante «Provvedimenti concernenti gli invalidi civili, i ciechi civili e i sordomuti»

1. L'alinea del comma 1, dell'art. 7 della legge provinciale 21 agosto 1978, n. 46, è così sostituita:

«Per l'accesso alle singole prestazioni non devono essere superati i seguenti limiti di reddito personale annuo imponibile:»

2. Dopo il comma 1, dell'art. 7 della legge provinciale 21 agosto 1978, n. 46, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:

«1-bis. Per i fini di cui al comma 1 il reddito di lavoro degli invalidi civili parziali è ridotto del 50 per cento.»

Art. 5.

Modifica della legge provinciale 30 gennaio 2006, n. 1, recante «Disciplina degli impianti a fune e prescrizioni per gli ostacoli alla navigazione aerea».

1. L'art. 41 della legge provinciale 30 gennaio 2006, n. 1, è così sostituito:

«Art. 41 (Dispositivi per la segnalazione degli ostacoli alla navigazione aerea). — 1. Al fine di tutelare la sicurezza dei velivoli, gli ostacoli alla navigazione aerea, a seconda della loro ubicazione ed altezza, vanno dotati di idonea segnalazione permanente. L'ubicazione degli ostacoli va comunicata alle autorità competenti in materia di volo. Il relativo procedimento e le caratteristiche tecniche delle segnalazioni sono disciplinati con regolamento di esecuzione, nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 709 del codice della navigazione.»

Art. 6.

Modifiche della legge provinciale 2 dicembre 1985, n. 16, recante «Disciplina dei servizi di trasporto pubblico di persone»

1. Dopo il comma 3, dell'art. 14 della legge provinciale 2 dicembre 1985, n. 16, è aggiunto il seguente comma:

«4. La determinazione del contributo ordinario costituisce un anticipo sul contributo integrativo di cui all'art. 17. In tal senso i contributi succitati, se pur liquidati in due fasi successive, vanno considerati come un contributo unico la cui determinazione, in base alla correlazione ai costi, avviene in sede di determinazione del contributo integrativo.»

2. Il comma 2, dell'art. 15 della legge provinciale 2 dicembre 1985, n. 16, e successive modifiche, è così sostituito:

«2. Il contributo viene concesso nella misura massima del 100 per cento della spesa sostenuta e, comunque, nella misura massima del 100 per cento di quella ritenuta ammissibile, fatto salvo quanto previsto all'art. 12, comma 1. Nel decreto di assegnazione del contributo devono essere precisati il periodo di normale utilizzo del bene e gli specifici obblighi di destinazione.».

Art. 7.

Modifiche della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16 recante «Tutela del paesaggio»

1. La lettera *b)* del comma 1 dell'art. 1-*bis* della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, e successive modifiche, è così sostituita:

«*b)* i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi di cui al testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;».

2. Il comma 2, dell'art. 3 della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, e successive modifiche, è così sostituito:

«2. In tale occasione, al fini di un migliore coordinamento con la pianificazione urbanistica, è obbligatoria la presenza dell'esperto della Ripartizione provinciale urbanistica.».

3. Il comma 4, dell'art. 6 della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, e successive modifiche, è così sostituito:

«4. Dopo l'entrata in vigore della legge sul piano territoriale provinciale ovvero dopo l'approvazione del piano urbanistico comunale o dei piani di attuazione di cui al comma 3, si provvede all'adeguamento del vincolo paesaggistico, ad eccezione dei parchi naturali, dei biotopi e dei monumenti naturali, in modo tale da renderlo compatibile con le prescrizioni del piano territoriale provinciale ovvero del piano urbanistico comunale.».

4. Il comma 2, dell'art. 8 della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, e successive modifiche, è così sostituito:

«2. Entro i sessanta giorni di cui al comma 1 il sindaco, d'intesa con l'esperto di cui all'art. 115, comma 1, lettera *c)*, della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, può trasmettere la domanda dell'interessato con la prescritta documentazione, accompagnata dal parere della commissione edilizia comunale, al direttore della Ripartizione provinciale natura e paesaggio. Ad eccezione degli interventi di cui al comma 1-*bis*, la trasmissione è obbligatoria, qualora le disposizioni di vincolo prevedano l'esame del progetto da parte dell'autorità paesaggistica provinciale. Il sindaco comunica al richiedente l'invio della pratica al direttore della Ripartizione provinciale natura e paesaggio. In questo caso il termine di cui al comma 1 è prorogato di 60 giorni.».

5. Il comma 6, dell'art. 8 della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, e successive modifiche, è così sostituito:

«6. L'ordine del giorno contenente l'elencazione delle domande da esaminare e l'indicazione degli elementi essenziali dei singoli progetti di costruzione deve pervenire al direttore della Ripartizione provinciale natura e paesaggio e all'esperto rappresentante provinciale almeno otto giorni prima della seduta della commissione edilizia comunale.».

6. Il comma 10, dell'art. 8 della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, e successive modifiche, è così sostituito:

«10. La validità dell'autorizzazione è limitata a cinque anni dalla data del rilascio; trascorso tale periodo l'esecuzione dei lavori progettati è soggetta a nuova autorizzazione.».

7. La lettera *a)*, del comma 1, dell'art. 12 della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, e successive modifiche, è così sostituita:

«*a)* tutti gli interventi nell'ambito delle categorie di tutela «monumenti naturali», «biotopi» e «giardini e parchi»;».

8. La lettera *o)*, del comma 1, dell'art. 12 della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, e successive modifiche, è così sostituita:

«*o)* tutti i progetti presentati entro cinque anni dalla data della prima autorizzazione rilasciata dal sindaco, che presentano delle connessioni causali e ambientali con i progetti approvati e superano complessivamente i limiti sopra stabiliti.».

9. Il comma 9, dell'art. 12 della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, e successive modifiche, è così sostituito:

«9. La validità dell'autorizzazione è limitata a cinque anni dalla data del rilascio; trascorso tale periodo l'esecuzione dei lavori progettati è soggetta a nuova autorizzazione.».

10. Il comma 1, dell'art. 21 della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, e successive modifiche, è così sostituito:

«1. Ferme restando le sanzioni comminate in base ad altre disposizioni di legge vigenti, il contravventore alla presente legge è tenuto ad eseguire lavori per il ripristino dello stato originario o al restauro a proprie spese o al risarcimento in denaro del danno arrecato alla natura e al paesaggio. I relativi provvedimenti, avverso i quali è ammesso ricorso alla Giunta provinciale ai sensi dell'art. 9 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, sono adottati dal direttore della Ripartizione provinciale natura e paesaggio. Qualora l'intervento abusivo non risulti immediatamente o integralmente compensabile attraverso il restauro, l'autorità competente, in aggiunta, ordina il pagamento di un risarcimento in denaro.».

11. Il comma 2, dell'art. 21 della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, e successive modifiche, è così sostituito:

«2. Il direttore della Ripartizione natura e paesaggio può adottare, nei casi di pregiudizio imminente e irreparabile, i provvedimenti contingibili e urgenti che secondo le circostanze sono più idonei ad assicurare la tutela del paesaggio. Egli può ordinare la sospensione di lavori iniziati senza previa autorizzazione paesaggistica ovvero in deroga alla stessa.».

Art. 8.

Modifiche della legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7 recante «Nuovo ordinamento del commercio»

1. Il comma 1, dell'art. 16 della legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7, è così sostituito:

«1. L'attività inerente l'installazione e l'esercizio degli impianti di distribuzione di carburanti, compresi quelli siti su autostrade e superstrade nonché quelli ubicati all'interno di stabilimenti, cantieri, magazzini e simili, destinati esclusivamente al prelevamento del carburante occorrente agli automezzi di cui l'impresa dispone, è soggetta ad autorizzazione. Gli esercenti di impianti di distribuzione di carburante ad uso privato interno non possono cedere, a qualsiasi titolo, carburante a terzi.».

2. Dopo il comma 2, dell'art. 22 della legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:

«2-*bis*. Chiunque esercita la vendita della stampa quotidiana e periodica senza la prescritta autorizzazione è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.939 a euro 17.631 e il sindaco ordina l'immediata cessazione dell'attività di vendita. La violazione delle disposizioni previste dal regolamento di esecuzione in materia di vendita della stampa quotidiana e periodica di cui all'art. 8-*bis* è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 588 a euro 3.526.».

3. Dopo il comma 3, dell'art. 22 della legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7, e successive modifiche, sono aggiunti i seguenti commi 3-*bis* e 3-*ter*:

«3-*bis*. In caso di installazione ed esercizio di impianti di distribuzione di carburante senza autorizzazione, il sindaco dispone la chiusura dell'impianto con la rimozione di tutte le attrezzature e tutti i serbatoi a spese dell'esercente dell'impianto abusivo.».

3-*ter*. La violazione della disposizione di cui all'art. 16, comma 1, è punita con la sanzione amministrativa di euro 2.500. La sanzione è quintuplicata in caso di recidiva. Coloro che si riforniscono abusivamente di carburante da un impianto di distribuzione di carburante ad uso privato interno sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250 a euro 1.500.».

4. Dopo il comma 7, dell'art. 26 della legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:

«7-*bis*. Coloro che hanno installato e conducono senza la prescritta autorizzazione un impianto di distribuzione di carburante ad uso privato interno possono chiedere, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il rilascio dell'autorizzazione in sanatoria.».

Essi si devono impegnare a comprovare, nel termine di giorni novanta dalla presentazione della domanda, la conformità dell'impianto alla vigente normativa in materia. Fino a tale data l'impianto non può essere esercitato. In ogni caso è dovuta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma pari alla metà di quella stabilita all'art. 22, comma 1. La presente disposizione si applica anche nel caso in cui sia già stato avviato il procedimento per l'applicazione di una sanzione amministrativa».

Art. 9.

Modifiche della legge provinciale 26 maggio 2006, n. 4, recante «La gestione dei rifiuti e la tutela del suolo»

1. La lettera b), del comma 1 dell'art. 7 della legge provinciale 26 maggio 2006, n. 4, è così sostituita:

«b) le terre e le rocce da scavo nonché i residui della lavorazione della pietra non contaminati, destinati all'effettivo utilizzo per reinterri, riempimenti, rilevati e macinati;».

2. La lettera b), del comma 3 dell'art. 19 della legge provinciale 26 maggio 2006, n. 4, è così sostituita:

«b) ai trasporti di rifiuti speciali che non eccedano la quantità di 30 chilogrammi o di 30 litri al giorno, effettuati dal produttore dei rifiuti speciali stessi. In questo caso il gestore dell'impianto di trattamento deve rilasciare una conferma scritta, secondo le modalità fissate dalla Giunta provinciale.».

3. L'art. 20 della legge provinciale 26 maggio 2006, n. 4, è così sostituito:

«Art. 20 (Iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali). —

1. Per lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti, di bonifica dei siti contaminati, di bonifica dei beni contenenti amianto, di commercio ed intermediazione dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi, di gestione di impianti di smaltimento e di recupero di rifiuti nonché di gestione di impianti mobili di smaltimento e di recupero di rifiuti è prevista l'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali, di seguito denominato albo nazionale, ai sensi dell'art. 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

2. Con riguardo all'obbligo e alle modalità di iscrizione all'Albo nazionale, la Giunta provinciale può emanare, ai sensi dell'art. 32, norme in deroga, onde consentire l'iscrizione con procedure semplificate oppure l'esenzione dall'obbligo di iscrizione.

Art. 10.

Abrogazioni

1. Sono abrogati:

a) gli articoli 31, 32 e 33 della legge provinciale 7 novembre 1983, n. 41;

b) il comma 3, dell'art. 5, l'art. 10 e l'art. 19 della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, e successive modifiche.

Art. 11.

Entrata in vigore

I. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, 18 ottobre 2006

DURNWALDER

06R0610

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
7 agosto 2006, n. 0238/Pres.

Regolamento di modifica del Regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione n. 07/Pres. del 12 gennaio 2005 avente per oggetto «legge regionale n. 76/1982, recante ordinamento della formazione professionale, articoli 17, 18, 19 e 20. Regolamento per l'accreditamento delle sedi operative degli enti che gestiscono nel territorio della Regione attività di formazione professionale finanziate con risorse pubbliche». Approvazione.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 35 del 30 agosto 2006)

II PRESIDENTE

Vista la legge 21 dicembre 1978, n. 845 «legge quadro in materia di formazione professionale», così come recepita dalla legge regionale 16 novembre 1982, n. 76 «Ordinamento regionale in materia di formazione professionale»;

Visto il Regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione n. 07/Pres. dd. 12 gennaio 2005, modificato con decreto del Presidente della Regione n. 019/Pres. d.d. 27 gennaio 2006, avente per oggetto «legge regionale n. 76/1982, recante ordinamento della formazione professionale, articoli 17, 18, 19 e 20. Regolamento per l'accreditamento delle sedi operative degli enti che gestiscono nel territorio della Regione attività di formazione professionale finanziate con risorse pubbliche»;

Considerato che, tenendo conto delle osservazioni formulate dai destinatari del regolamento e degli elementi di criticità rilevati dalla direzione centrale competente, si ritiene opportuno introdurre alcune modifiche nel regolamento di cui si tratta;

Preso atto che la commissione regionale per la formazione professionale, nella seduta del 9 maggio 2006, ha espresso parere favorevole in ordine alle linee guida per la modifica del Regolamento;

Ritenuto pertanto di approvare nel testo allegato quale parte integrante del presente decreto il regolamento di modifica del regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione n. 07/Pres. del 12 gennaio 2005 e modificato con decreto del Presidente della Regione n. 019/Pres. del 27 gennaio 2006, avente per oggetto «legge regionale n. 76/1982, recante ordinamento della formazione professionale, articoli 17, 18, 19 e 20. Regolamento per l'accreditamento delle sedi operative degli enti che gestiscono nel territorio della Regione attività di formazione professionale finanziate con risorse pubbliche»;

Visto l'art. 42 dello Statuto di autonomia;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 1809 del 28 luglio 2006;

Decreta:

È approvato il regolamento di modifica del regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione n. 07/Pres. del 12 gennaio 2005 e modificato con decreto del Presidente della Regione n. 019/Pres. del 27 gennaio 2006, avente per oggetto «legge regionale n. 76/1982, recante ordinamento della formazione professionale, articoli 17, 18, 19 e 20. Regolamento per l'accreditamento delle sedi operative degli enti che gestiscono nel territorio della Regione attività di formazione professionale finanziate con risorse pubbliche», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 7 agosto 2006

ILLY

Regolamento di modifica del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione n. 07/Pres. del 12 gennaio 2005 avente per oggetto: «legge regionale n. 76/1982, recante Ordinamento della formazione professionale, articoli 17, 18, 19 e 20. Regolamento per l'accreditamento delle sedi operative degli enti che gestiscono nel territorio della Regione attività di formazione professionale finanziate con risorse pubbliche».

Art. 1.

Modifica all'art. 2-bis

del decreto del Presidente della Regione n. 07/Pres. del 12 gennaio 2005

1. Il comma 8 dell'art. 2-bis del decreto del Presidente della Regione n. 07/Pres. del 12 gennaio 2005, modificato con decreto del Presidente della Regione n. 019/Pres. del 27 gennaio 2006, (legge regionale n. 76/1982, recante ordinamento della formazione professionale, articoli 17, 18, 19 e 20. Regolamento per l'accreditamento delle sedi operative degli enti che gestiscono nel territorio della Regione attività di formazione professionale finanziate con risorse pubbliche), è sostituito dal seguente:

«8. Lo svolgimento di attività formative ricomprese nelle macrotipologie A (Obbligo formativo) ed As (Obbligo formativo per ambiti speciali) può avvenire esclusivamente presso sedi didattiche accreditate per dette macrotipologie. Dette sedi devono essere possedute in via esclusiva dall'ente titolare dell'iniziativa formativa ovvero da altro ente accreditato nella Regione».

Art. 2.

Modifica all'art. 6

del decreto del Presidente della Regione n. 07/Pres./2005

1. La lettera e) del comma 1 dell'art. 6 del decreto del Presidente della Regione n. 07/Pres./2005, è sostituita dalla seguente:

«e) affidabilità economico-finanziaria e patrimonio non negativo valutati sulla base dei bilanci degli ultimi due esercizi chiusi; i bilanci devono essere redatti secondo lo schema UE, supportati da un sistema di contabilità ordinaria. I bilanci devono essere sottoscritti dal legale rappresentante e devono riportare gli estremi dell'approvazione da parte dell'Assemblea o dell'Organo interno a ciò deputato. Nel caso entrambi i bilanci, ovvero il bilancio più recente, presentino un patrimonio negativo, la domanda di accreditamento è rigettata. Gli enti pubblici tenuti ad applicare normative specifiche ed impossibilitati a redigere i bilanci secondo lo schema UE, devono presentare per ciascuno degli ultimi due esercizi il conto consuntivo approvato, composto dal rendiconto finanziario, dal conto del patrimonio e dai relativi allegati firmati dal soggetto competente.»

Art. 3.

Modifiche all'art. 8 del

decreto del Presidente della Regione n. 07/Pres./2005

1. La lettera c) del comma 9 dell'art. 8 del decreto del Presidente della Regione n. 07/Pres./2005, è sostituita dalla seguente:

«c) deve avere la destinazione d'uso appropriata in rapporto all'attività che vi si intende svolgere e, in coerenza con la natura dell'immobile, riconducibile alle categorie «direzionale», «opere pubbliche» o «opere di interesse pubblico» di cui rispettivamente alle lettere d), p) e q) dell'art. 73, comma 1, della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52. La sede didattica può avere anche una diversa destinazione d'uso, purché essa sia coerente con il settore formativo cui si riferisce l'attività di formazione professionale che l'ente intende ivi erogare.

2. Il comma 12 dell'art. 8 del decreto del Presidente della Regione n. 07/Pres./2005, è sostituito dal seguente:

«12. Qualora venga chiesto l'accreditamento nella macrotipologia A (Obbligo formativo) ed As (Obbligo formativo per ambiti speciali) l'ente deve disporre, anche in via non esclusiva, di aree ricreative o di strutture sportive.»

Art. 4.

Modifica all'art. 12

del decreto del Presidente della Regione n. 07/Pres./2005

1. Dopo il comma 3 dell'art. 12 del decreto del Presidente della Regione n. 07/Pres./2005 sono inseriti i seguenti:

«3 bis. Il requisito di efficacia si considera complessivamente raggiunto se tre indicatori su quattro risultano assolti.»

«3 ter. Il requisito di efficienza si considera complessivamente raggiunto se due indicatori su tre risultano assolti.»

Art. 5.

Modifica all'art. 15

del decreto del Presidente della Regione n. 07/Pres./2005

1. Il comma 8-bis dell'art. 15 del decreto del Presidente della Regione n. 07/Pres./2005, è sostituito dal seguente:

«8-bis. Per le macrotipologie B (Formazione superiore), C (Formazione continua e permanente), Bs (Formazione superiore per ambiti speciali) e Cs (Formazione continua e permanente per ambiti speciali), nel caso in cui le verifiche di cui al comma 1 evidenzino la sussistenza di tutti i requisiti previsti dal presente Regolamento ad eccezione della destinazione d'uso di cui all'art. 8, commi 8, lettera c) e 9, lettera c), relativamente alla sede operativa o ad una o più delle sedi didattiche oggetto di accreditamento, può essere concesso un accreditamento condizionato, qualora l'ente dimostri che è stata presentata al comune competente domanda per il cambiamento di destinazione d'uso.

Art. 6.

Modifica all'art. 18

del decreto del Presidente della Regione n. 07/Pres./2005

1. Dopo il comma 3 dell'art. 18 del decreto del Presidente della Regione n. 07/Pres./2005, è inserito il seguente:

«3-bis. La disposizione di cui al comma 3 non si applica nei confronti degli enti che ottengono l'accreditamento definitivo in almeno una macrotipologia.»

Art. 7.

Modifica all'art. 19

del decreto del Presidente della Regione n. 07/Pres./2005

1. Al comma 4 dell'art. 19 del decreto del Presidente della Regione n. 07/Pres./2005, dopo la parola «accreditati» è inserita la seguente: «solo».

Art. 8.

Modifiche all'art. 20

del decreto del Presidente della Regione n. 07/Pres./2005

1. Dopo il comma 5 dell'art. 20 del decreto del Presidente della Regione n. 07/Pres./2005, è inserito il seguente:

«8-bis. In luogo di quanto previsto al comma 5, lettera b), punto 1), gli enti pubblici impossibilitati a presentare i bilanci redatti secondo lo schema UE, presentano l'ultimo conto consuntivo approvato composto dal rendiconto finanziario, dal conto del patrimonio e dai relativi allegati firmati dal soggetto competente.»

2. Dopo il comma 7 dell'art. 20 del decreto del Presidente della Regione n. 07/Pres./2005, è inserito il seguente:

«7-bis. Nel caso il bilancio depositato ai sensi del comma 5, lettera b) o il conto consuntivo presentato ai sensi del comma 8-bis evidenzino un patrimonio negativo, gli enti presentano una relazione illustrativa delle azioni intraprese o da intraprendere per sanare le perdite. Detta relazione è sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente e dall'Organo interno di controllo, ove esistente. In tal caso, l'accreditamento concesso all'ente è mantenuto a condizione che il primo bilancio, ovvero, il primo conto consuntivo successivo esponga un patrimonio positivo. Ove la condizione non si verifichi, l'ente decade dall'accreditamento a far data dal provvedimento con cui la Direzione competente accerta il mancato verificarsi della condizione e può soltanto concludere le iniziative per le quali risulta avviata, entro il suddetto termine, l'attività formativa in senso stretto di cui all'art. 37, comma 4, del Regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione n. 0125/Pres. del 20 aprile 2001 e successive modificazioni e integrazioni.»

Art. 9.

*Modifiche all'art. 23
del decreto del Presidente della Regione n. 07/Pres./2005*

1. Dopo il comma 6 dell'art. 23 del decreto del Presidente della Regione n. 07/Pres./2005, è inserito il seguente:

«6-bis. Nel caso in cui sia stata presentata la domanda di cui al comma 6, l'accreditamento ottenuto ai sensi del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione n. 207/Pres./2002, è prorogato sino alla conclusione delle verifiche istruttorie attuate ai sensi del presente Regolamento.»

2. Il comma 12-bis dell'art. 23 del decreto del Presidente della Regione n. 07/Pres./2005, è sostituito dal seguente:

«12-bis. In sede di prima applicazione, in deroga a quanto disposto dall'art. 6, comma 1, lettera e), qualora uno o entrambi i bilanci depositati ai sensi del citato art. 6 presentino un patrimonio negativo, gli enti già accreditati ai sensi del Regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione n. 207/Pres./2002 e gli enti il cui accreditamento provvisorio sia stato prorogato ai sensi del comma 3 del presente articolo, ove sussistano gli ulteriori requisiti richiesti, possono ottenere un accreditamento condizionato alla presentazione di due bilanci approvati, consecutivi, in cui il patrimonio esposto risulti positivo. A tale fine, gli enti presentano una relazione illustrativa delle azioni intraprese o da intraprendere per sanare le perdite. Detta relazione è sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente e dall'Organo interno di controllo, ove esistente.»

3. Dopo il comma 12 bis dell'art. 23 del decreto del Presidente della Regione n. 07/Pres.12005, sono inseriti i seguenti:

«12-ter. La condizione di cui al comma 12-bis deve verificarsi entro tre anni dalla data del provvedimento di concessione dell'accreditamento. In caso contrario l'ente decade dall'accreditamento dalla data del provvedimento che accerta il mancato verificarsi della condizione. In caso di decadenza dall'accreditamento condizionato, l'ente può soltanto concludere le iniziative per le quali risulta avviata, entro il suddetto termine, l'attività formativa in senso stretto di cui all'art. 37, comma 4, del Regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione n. 0125/Pres. del 20 aprile 2001 e successive modificazioni e integrazioni.»

«12-quater. In sede di prima applicazione, gli enti già accreditati ai sensi del Regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione n. 207/Pres./2002 e gli enti il cui accreditamento provvisorio sia stato prorogato ai sensi del comma 3 del presente articolo, titolari di sedi per le quali è in corso di realizzazione un progetto di adeguamento approvato dal competente comando provinciale dei Vigili del Fuoco, possono chiedere la sospensione della procedura istruttoria per un massimo di un anno, al fine di acquisire e produrre la documentazione di cui all'allegato D, necessaria a dimostrare il possesso dei requisiti logistici.»

Art. 10.

*Sostituzione degli allegati A, C, D, E, F, G ed I
del decreto del Presidente della Regione n. 07/Pres./2005*

1. Gli allegati A, C, D, E, F, G ed I del decreto del Presidente della Regione n. 07/Pres.12005, sono sostituiti dagli allegati A, C, D, E, F, G ed I del presente regolamento.

Art. 11.

Entrata in vigore

I. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

Visto, il Presidente: ILLY

(Omissis)

06R0551

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 7 agosto 2006, n. 0242/Pres.

Regolamento per la concessione dei contributi di cui all'art. 6 della legge regionale n. 25/2004 e successive modifiche e integrazioni per interventi a favore della sicurezza e dell'educazione stradale. Approvazione.

*(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 35 del 30 agosto 2006)*

II PRESIDENTE

Vista la legge regionale 25 ottobre 2004, n. 25 (Interventi a favore della sicurezza e dell'educazione stradale), come modificata da ultimo dalla legge regionale 1 agosto 2005, n. 16 (Modifiche alla legge regionale 25 ottobre 2004, n. 25);

Visto l'art. 6 della citata legge regionale 25/2004, che prevede la possibilità di assegnare interventi contributivi a favore di Province, comuni, loro consorzi, altri enti pubblici, nonché associazioni e istituzioni senza fini di lucro che operino per l'organizzazione e lo sviluppo della sicurezza stradale;

Visto in particolare l'art. 6, comma 3, della suddetta legge regionale 25/2004, in cui si stabilisce che i criteri e le modalità di concessione, erogazione e rendicontazione dei contributi, previsti dalla legge stessa, sono definiti con apposito regolamento;

Vista la legge regionale n. 12 dd. 21 luglio 2006 «Assestamento del bilancio 2006 e del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 ai sensi dell'art. 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7», che all'art. 57 prevede che, nelle more di approvazione del Piano regionale della sicurezza stradale di cui all'art. 2, della legge regionale n. 25/2004, le risorse allocate in bilancio, previste dall'art. 6, comma 1 della stessa, potranno essere utilizzate per le tipologie di interventi previsti dal Piano nazionale della sicurezza stradale;

Considerato che il medesimo articolo della sopra citata legge regionale 12/2006 dispone che con apposito regolamento vengono definiti i criteri e le modalità di concessione, erogazione e rendicontazione dei contributi;

Ritenuto pertanto di adottare il «Regolamento per la concessione dei contributi di cui all'art. 6 della legge regionale 25 ottobre 2004 n. 25 e successive modifiche e integrazioni, per interventi a favore della sicurezza e dell'educazione stradale»;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso);

Visto l'art. 42 dello Statuto regionale di autonomia;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 1872 del 28 luglio 2006;

Decreta:

È approvato il «Regolamento per la concessione dei contributi di cui all'art. 6 della legge regionale 25 ottobre 2004 n. 25 e successive modifiche e integrazioni, per interventi a favore della sicurezza e dell'educazione stradale», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 7 agosto 2006

ILLY

Regolamento per la concessione dei contributi di cui all'art. 6 della legge regionale 25 ottobre 2004, n. 25 e successive modifiche e integrazioni, per interventi a favore della sicurezza e dell'educazione stradale.

Art. 1.

Finalità

1. Il presente regolamento disciplina le modalità e i criteri di concessione, erogazione e rendicontazione dei contributi in materia di sicurezza stradale, di cui all'art. 6 della legge regionale 25 ottobre 2004 n. 25 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 2.

Beneficiari

1. Gli incentivi possono essere concessi a favore delle province, dei comuni, loro consorzi, altri enti pubblici, nonché associazioni e istituzioni senza fini di lucro che operano per l'organizzazione e lo sviluppo della sicurezza stradale, nel territorio della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

Art. 3.

Interventi ammissibili

1. Sono ammessi a finanziamento gli interventi previsti, o comunque coerenti, con il Piano regionale della sicurezza stradale, riferiti ai seguenti campi di intervento:

- a) azioni di tipo infrastrutturale e di gestione della mobilità in ambito urbano;
- b) azioni di tipo strategico.

Art. 4.

Criteri di priorità

1. Tra gli interventi di cui all'art. 3, sono individuati come prioritari quelli compresi tra le azioni prioritarie previste dal piano regionale della sicurezza stradale.

Art. 5.

Presentazione delle domande e documentazione

1. Le domande di incentivo, sottoscritte dal richiedente, devono essere presentate alla direzione centrale pianificazione territoriale, energia, mobilità e infrastrutture di trasporto entro il 1° marzo di ciascun esercizio finanziario.

2. L'incentivo può essere richiesto per un intervento o per un'iniziativa integrata comprendente più opere costituenti un intervento unitario teso a risolvere complessivamente una determinata criticità.

3. Nel caso in cui uno o più degli interventi previsti sia costituito da opere, il progetto deve essere redatto in conformità a quanto previsto dall'art. 8, comma 3, della legge regionale 31 maggio 2002 n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).

4. Le domande devono essere corredate dalla seguente documentazione, pena la loro inammissibilità:

- a) relazione tecnico illustrativa che descriva dettagliatamente l'iniziativa e l'intervento proposto, con l'indicazione degli obiettivi e dei tempi di realizzazione;
- b) rapporto sull'incidentalità relativa al sito di intervento o al territorio di competenza della proposta, che contribuisca a determinare l'eventuale priorità della stessa, e comunque che indichi le criticità sulle quali la proposta interviene;
- c) distinta dell'intervento e analitico preventivo di spesa, con l'indicazione dell'importo complessivo;
- d) dichiarazione del legale rappresentante sulla sussistenza o meno di eventuali ulteriori contribuzioni per il medesimo intervento;
- e) individuazione all'interno della struttura proponente di un soggetto incaricato dell'attività di monitoraggio, secondo quanto indicato all'art. 10;
- f) indicazione del soggetto capofila e referente unico per le proposte di intervento presentate da più soggetti.
- g) la documentazione dovrà comunque contenere l'indicazione di:

1) costo sociale medio per incidentalità stradale: costo medio ottenuto attribuendo a ogni decesso e a ogni ferito, causati da incidenti stradali, i più aggiornati valori di danno indicati nei Piani di attuazione del Piano nazionale della sicurezza stradale, con riferimento all'ultimo decennio di dati ISTAT disponibili;

2) rischio sociale medio per incidentalità stradale: costo sociale medio pro capite, assumendo come valore di riferimento della popolazione quello dell'ultimo dato ISTAT disponibile;

3) pericolosità del sito per gli interventi di cui all'art. 3, comma 1, lettera a): numero medio degli incidenti occorsi in un periodo temporale di almeno tre anni, in corrispondenza dell'area di interesse dell'intervento;

4) rilevanza dell'intervento per gli interventi di cui all'art. 3, comma 1, lettera b): numero di persone coinvolte dall'intervento.

5. Nel caso in cui il richiedente sia un'associazione o un'istituzione senza fini di lucro, oltre alla documentazione di cui al comma 4, la domanda deve contenere copia dello statuto e curriculum dell'attività svolta per l'organizzazione e lo sviluppo della sicurezza stradale nel territorio della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

Art. 6.

Ripartizione dei finanziamenti

1. I fondi disponibili vengono ripartiti in misura del 70% per gli interventi di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), in misura del 30% per gli interventi di cui all'art. 3, comma 1, lettera b).

2. Qualora gli interventi relativi ad una delle tipologie previste nel comma 1 non esauriscano i fondi disponibili, le rimanenze saranno destinate all'altra tipologia di intervento.

Art. 7.

Criteri di ammissibilità e di finanziamento

1. Gli interventi sono ammessi a finanziamento nei limiti della spesa ammissibile, secondo le finalità di legge, in base alla graduatoria formulata considerando i seguenti criteri e relativi punteggi:

- a) priorità, ai sensi dell'art. 4, valutata con punteggio di 30 punti;
- b) costo sociale medio per incidentalità stradale, riferito al territorio comunale in cui l'intervento ricade, valutato con punteggio massimo di 20 punti;
- c) rischio sociale medio per incidentalità stradale, riferito al territorio comunale in cui l'intervento ricade, valutato con punteggio massimo di 20 punti;
- d) pericolosità del sito, valutata con punteggio massimo di 30 punti;
- e) rilevanza dell'intervento, valutata con punteggio massimo di 30 punti.

2. Nel caso la proposta di intervento interessi più territori comunali, si fa riferimento alla media dei valori di costo e di rischio sociale per incidentalità stradale riscontrata negli stessi.

3. I punteggi di cui al comma 1, lettere da b) a e), vengono attribuiti, per ciascuno dei criteri, in misura massima alla proposta che presenta il valore più alto, e proporzionalmente alle altre.

4. Gli incentivi sono concessi negli importi massimi e nelle quote riportati nella tabella a).

5. Nel caso di proposte presentate da raggruppamenti di province e comuni, il massimale e la quota di incentivo cui fare riferimento sono quelli relativi all'amministrazione con popolazione maggiore, sia essa provincia o comune.

6. Le proposte sono finanziate seguendo l'ordine di graduatoria, compatibilmente con gli stanziamenti di bilancio.

Art. 8.

Modalità di concessione, erogazione e rendicontazione dei finanziamenti

1. Con l'atto di concessione dell'incentivo viene fissato un termine per la rendicontazione ed è erogata la totalità del contributo, nel rispetto del patto di stabilità.

2. Per gli interventi costituiti da opere il contributo è erogato in conformità a quanto previsto dalla legge regionale n. 14/2002.

3. La rendicontazione avviene in conformità a quanto previsto agli articoli 41, 42 e 43 della legge regionale 20 marzo 2000 n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

4. La documentazione di rendicontazione deve contenere anche i dati relativi all'attività di monitoraggio secondo le scadenze per esso previste.

Art. 9.

Cumulabilità

1. Il presente finanziamento è cumulabile con altri finanziamenti pubblici.

2. Qualora l'iniziativa benefici di altra sovvenzione, la somma di questa e del finanziamento concesso non può superare la spesa ammissibile.

Art. 10.

Monitoraggio

1. Il monitoraggio svolto dal soggetto incaricato, individuato secondo l'art. 5 comma 4, lettera e), consiste nelle seguenti attività:

a) per gli interventi individuati all'art. 3, comma 1, lettera a), al termine della progettazione, fornire gli schemi grafici del progetto, in formato informatico e georeferenziato sul sistema della Carta tecnica regionale Numerica, indicando le date di inizio e fine dei lavori;

b) fornire, per i tre anni successivi alla realizzazione dell'intervento, dati sui flussi di traffico relativi all'area oggetto dell'intervento secondo i seguenti requisiti minimi:

1) quattro rilievi, uno per stagione, in una giornata ferial tipo;

2) articolazione del rilievo in almeno tre categorie: motoveicoli e velocipedi, veicoli leggeri, veicoli pesanti;

3) durata minima dei rilievi: per ciascuna giornata, un'ora in corrispondenza delle ore di punta mattutina e serale;

c) controllare il flusso dei dati inerenti l'incidentalità nell'area interessata dall'intervento in particolare assicurando la raccolta e la trasmissione degli stessi, con cadenza annuale, agli uffici competenti della Regione.

Art. 11.

Norma transitoria

1. Fino all'approvazione del Piano regionale della sicurezza stradale, sono ammessi a finanziamento gli interventi che, tenuto conto del «Programma Annuale di Attuazione 2002» del Piano nazionale della sicurezza stradale, sono finalizzati al miglioramento della sicurezza stradale e alla riduzione dei sinistri per incidenti stradali così come riportati nell'elenco seguente:

a) interventi per la messa in sicurezza delle situazioni urbane a massimo rischio, individuate sulla base di analisi svolte dalle amministrazioni responsabili;

b) manutenzione programmata della rete stradale extraurbana finalizzata a migliorare in modo sistematico la sicurezza delle strade;

c) moderazione del traffico e riqualificazione di strade e piazze per miglioramento della sicurezza stradale in area urbana, attraverso interventi quali:

1) la creazione di rotonde;

2) creazione di reti continue di percorsi pedonali che intersecano anche la rete viaria riservata agli autoveicoli;

3) la creazione di zone a 30 Km/h;

4) la formazione di aree pedonali e più in generale di aree con precedenza al traffico pedonale;

5) la creazione di reti di piste ciclabili protette, a supporto della mobilità quotidiana;

6) il miglioramento della fruibilità dell'area per pedoni e ciclisti, con particolare riferimento alla popolazione giovane e anziana;

7) altri interventi di analoghe finalità e caratteristiche;

d) rafforzamento e miglioramento dell'efficacia dell'azione di informazione e delle campagne di sensibilizzazione ai valori della sicurezza stradale;

e) rafforzamento e miglioramento dell'efficacia dell'educazione alla sicurezza stradale nelle scuole e agli adulti;

f) misure per il miglioramento della sicurezza stradale nei tragitti casa-lavoro;

g) sostegno al trasporto collettivo (TPL) al fine di rafforzarne il contributo alla sicurezza stradale;

h) rafforzamento del contributo del sistema assicurativo al miglioramento della sicurezza stradale;

i) creazione di centri di pianificazione, programmazione, monitoraggio e gestione, di livello provinciale e comunale dedicati esclusivamente al miglioramento della sicurezza stradale che possano:

1) contribuire al miglioramento della completezza e dell'accuratezza della rilevazione degli incidenti stradali;

2) localizzare gli incidenti di modo puntuale sulla rete stradale urbana ed extraurbana;

3) collaborare all'analisi dei fattori di rischio e alla definizione di soluzioni atte a rimuoverli o a ridurne significativamente la portata;

4) definire e attuare gli interventi per il miglioramento della sicurezza stradale;

j) rafforzamento e creazione di uffici di polizia locale dedicati in modo specifico alla sicurezza stradale che siano chiaramente orientati a sviluppare non solo un'azione di prevenzione, controllo e repressione ma anche un'azione di:

1) individuazione dei fattori di rischio strutturali;

2) individuazione delle linee di azione che possono contrastare o rimuovere tali fattori;

3) collaborazione con altri uffici per evitare che scelte riguardanti il territorio, l'urbanistica, il sistema infrastrutturale possano avere delle implicazioni negative sui livelli di sicurezza;

k) interventi integrati su situazioni, tipi di mobilità o tipi di utenti caratterizzati da condizioni di rischio che determinano un elevato danno sociale. Per interventi integrati si intendono interventi che operino simultaneamente su:

1) regolamentazione del traffico;

2) rafforzamento del contributo del trasporto collettivo (TPL) alla sicurezza stradale;

3) rafforzamento e coordinamento dell'azione di prevenzione, controllo e repressione delle forze di polizia dedicate alla sicurezza stradale;

4) realizzazioni di campagne di informazione e sensibilizzazione specifiche;

5) eventuali altre misure a supporto della sicurezza stradale;

l) progetti pilota per la definizione di piani o programmi integrati per il miglioramento della sicurezza stradale su tutta una circoscrizione amministrativa, comunale o provinciale, o su più circoscrizioni, comunali o provinciali;

m) sviluppo di intese e convenzioni tipo con amministrazioni pubbliche e categorie di imprese per favorire accordi di partenariato pubblico - privato finalizzati al miglioramento della sicurezza stradale nonché incentivazione alla realizzazione di accordi prototipali.

2. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, fino all'approvazione del Piano regionale della sicurezza stradale, si considerano interventi infrastrutturali e di gestione della mobilità in ambito urbano, gli interventi di cui all'art. 11, comma 1, lettere a), b), c), e k) punti 1) e 2), si considerano interventi strategici i rimanenti.

3. Fino all'approvazione del Piano regionale della sicurezza stradale, sono individuati come prioritari gli interventi che risolvono le seguenti criticità:

a) messa in sicurezza degli ambiti urbani, con particolare riferimento alle traverse urbane, ossia agli attraversamenti in ambito urbano di strade provinciali e statali, e alle utenze deboli, quali i bambini, gli anziani, i disabili, i pedoni e i ciclisti;

b) incidenti in itinere;

c) incidenti nel fine settimana.

4. In sede di prima applicazione le domande di contributo devono pervenire all'ufficio protocollo della direzione centrale pianificazione territoriale, energia, mobilità e infrastrutture di trasporto, entro il 6 ottobre 2006.

5. In sede di prima applicazione, nel caso di cui all'art. 5, comma 3, il progetto preliminare può essere sostituito da una relazione tecnico illustrativa dell'opera a corredo della domanda e ai soli fini della formulazione della graduatoria.

6. Nel caso di cui al comma 5 il progetto preliminare deve pervenire entro il termine perentorio del 30 ottobre 2006.

Art. 12.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Visto, il Presidente: ILLY

(Omissis).

06R0552

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
9 agosto 2006, n. 0243/Pres.

Legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64, art. 33. Approvazione modifiche al regolamento per le spese in economia relative a lavori, forniture e servizi da parte della protezione civile.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 34 del 23 agosto 2006)

IL PRESIDENTE

Premesso che ai sensi della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64 l'amministrazione regionale assume a propria rilevante funzione quella del coordinamento di tutte le misure organizzative e di tutte le azioni nei loro aspetti conoscitivi, normativi e gestionali dirette a garantire, in un quadro di sicurezza dei sistemi sociali regionali, l'incolumità delle persone e o dei beni e dell'ambiente rispetto all'insorgere di situazioni di pericolo che per loro natura o per estensione debbano essere fronteggiate con misure straordinarie;

Precisato che la predetta funzione di coordinamento spetta al Presidente della Regione o all'assessore regionale dallo stesso delegato e si realizza in concorso con gli organi del servizio nazionale della protezione civile;

Atteso che al Presidente della Regione o all'assessore regionale dallo stesso delegato spetta altresì assicurare, in caso di emergenza, il necessario coordinamento dell'attività degli organi e delle strutture regionali per la protezione civile e per le politiche di prevenzione con quella degli organi e delle strutture statali di protezione civile, operanti nella regione;

Evidenziato che ai sensi dell'art. 33 della legge regionale n. 64/1986 è costituito il fondo regionale per la protezione civile con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio, come disciplinato dall'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041;

Dato atto che ai sensi dell'art. 33, terzo comma il suddetto fondo è amministrato dal Presidente della Regione o dall'assessore dallo stesso delegato;

Vista la legge regionale 24 maggio 2004, n. 15, recante «Riordinamento normativo dell'anno 2004 per i settori della protezione civile, ambiente, lavori pubblici, pianificazione territoriale, trasporti ed energia», che introduce modifiche alla legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64;

Precisato, in particolare, che ai sensi dell'art. 1, comma 3 della citata legge n. 15/2004 è inserito, dopo il terzo comma dell'art. 33 della legge regionale n. 64/1986, il comma 3-bis che, nell'ambito dell'amministrazione del fondo regionale per la protezione civile, autorizza il Presidente della Regione o l'assessore dallo stesso delegato a gestire parte del fondo stesso in contanti, anche tramite sistemi elettronici di pagamento, al fine di eseguire forniture e servizi in economia, direttamente connessi alle esigenze del sistema regionale integrato di protezione civile;

Visto il proprio decreto 20 giugno 2005, n. 0195/Pres., con cui è stato approvato il regolamento per le spese in economia relative a lavori, forniture servizi da parte della protezione civile della Regione;

Dato atto che il citato regolamento all'art. 2, comma 2 disciplina le spese che possono essere sostenute in economia, nel caso in cui sia dichiarato lo stato d'emergenza ai sensi dell'art. 9, secondo comma della legge regionale n. 64/1986;

Considerato che, ai sensi dell'art. 9, comma 2 della legge regionale n. 64/1986, al Presidente della Regione o all'assessore regionale delegato è dato, in caso di urgenza ed in vista di un rischio di emergenza, nonché nel corso dello stato di emergenza, decidere direttamente con proprio decreto, anche in deroga alle disposizioni vigenti, ivi comprese quelle di contabilità pubblica, sulle più immediate esigenze;

Sottolineato che è emersa la necessità di modificare alcune modalità operative del citato regolamento e di implementare la tipologia delle spese in economia non disciplinate dal regolamento stesso;

Ravvisata, per le motivazioni sopra indicate, l'opportunità di modificare il citato testo regolamentare, al fine di un più efficace perseguimento delle finalità di cui alla legge regionale n. 64/1986;

Ritenuto, pertanto, di approvare il regolamento, relativo alle modifiche al regolamento adottato con decreto del Presidente della Regione 20 giugno 2005, n. 0195/Pres., recante «legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64, art. 33. Regolamento per le spese in economia relative a lavori, forniture e servizi da parte della protezione civile della Regione»;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7;

Visto l'art. 42 dello statuto regionale di autonomia;

Su conforme deliberazione della giunta regionale 28 luglio 2006, n. 1768;

Decreta:

È approvato, per i motivi indicati in premessa, il regolamento recante «legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64, art. 33. Modifiche al regolamento per le spese in economia relative a lavori, forniture e servizi da parte della protezione civile della Regione, approvato con decreto del Presidente della Regione 20 giugno 2005, n. 0195/Pres.», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 9 agosto 2006

ILLY

Legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64, art. 33. Modifiche al regolamento per le spese in economia relative a lavori, forniture e servizi da parte della protezione civile della Regione, approvato con decreto del Presidente della Regione 20 giugno 2005, n. 0195/Pres.

Art. 1.

Modifiche all'art. 2 del decreto del Presidente della Regione 20 giugno 2005, n. 0195/Pres.

1. Il comma 1 dell'art. 2 del decreto del Presidente della Regione n. 0195/2005, è sostituito dal seguente:

«1. Sono sostenute in economia da parte della protezione civile della Regione le spese relative ai seguenti lavori, forniture e servizi:

- a) realizzazioni tipografiche o su supporti multimediali;
- b) trasporto, distribuzione, spedizione e spese postali;
- c) fornitura, manutenzione e completamento di dispositivi di protezione individuale, capi di vestiario, accessori e dotazioni di sicurezza e di soccorso;
- d) fornitura, manutenzione e completamento di mobili, attrezzature d'ufficio e cancelleria, e di beni ed attrezzature specialistiche o comunque rispondenti alle esigenze di protezione civile;
- e) fornitura di piccola ferramenta e di materiale elettrico ed edile;
- f) fornitura di componenti e sistemi elettronici, informatici hardware e software, elettrici, supporti connessi, relativo materiale accessorio, di consumo e di ricambio, nonché prestazioni di installazione, manutenzione, riparazione ed estensione della garanzia;
- g) organizzazione di manifestazioni, convegni, mostre, corsi e attività di formazione ed informazione, comprese le spese d'affitto e allestimento di stand e padiglioni e delle sale adibite alle lezioni, installazioni di impianti microfonici e di registrazione, stampa di diplomi, inviti, programmi, buste, documentazioni, manifesti, locandine, striscioni, cartelloni e simili, materiale di cancelleria, supporti informativi cartacei, riviste e libri, fornitura di pannelli, deregistrazioni, buffet, coffe-break, spese di ospitalità, compensi ai relatori, rimborso spese di viaggio, allacciamenti telefonici, collegamenti dati internet in banda larga, spese di trasporto, uso fotocopiatrici, uso lavagne luminose e quant'altro necessario per la migliore riuscita delle attività sopracitate;
- h) ricorso a collaborazioni esterne quali relatori, docenti, istituti di ricerca e formazione e a consulenti esperti nelle materie trattate per la realizzazione dei corsi di formazione destinati ai volontari, che richiedano professionalità e competenze tecniche non presenti all'interno dell'amministrazione regionale, e per la supervisione e la formazione specialistica del personale impegnato in attività di prevenzione e soccorso;
- i) generi alimentari e vettovagliamento per la preparazione dei pasti o pasti confezionati per i volontari impegnati in attività di prevenzione sul territorio e in simulazioni di emergenza;

j) partecipazione dei volontari alle attività di protezione civile autorizzate ed organizzate dalla protezione civile della Regione o dal dipartimento della protezione civile, comprese le spese per i servizi di trasporto dei volontari e dei materiali, spese per il vitto e l'alloggio dei volontari, spese per il pagamento del carburante dei mezzi appartenenti ai comuni o alle associazioni di volontariato e quant'altro necessario per la migliore riuscita delle attività sopracitate;

k) tributi e oneri diversi;

l) attività e strumenti di traduzione ed interpretariato;

m) acquisto attrezzature, macchinari e materiali atti all'imballaggio e all'immagazzinamento».

2. La lettera a) del comma 2 dell'art. 2 del decreto del Presidente della Regione n. 0195/2005, è sostituita dalla seguente:

«a) tutti i lavori, le forniture, le provviste ed i servizi indicati alle lettere c), d), e) e f) del comma 1, finalizzate alle azioni di soccorso».

Art. 2.

Modifiche all'art. 6 del decreto del Presidente della Regione n. 195/2005

1. La lettera c) del comma 3 dell'art. 6 del decreto del Presidente della Regione n. 0195/2005, è sostituita dalla seguente:

«e) qualora la spesa non superi € 20.000,00 al netto dell'IVA, ovvero non superi € 40.000,00 al netto dell'IVA nei casi di cui al comma 2 dell'art. 2».

2. Al comma 4 dell'art. 6 del decreto del Presidente della Regione n. 0195/2005, le parole «Direttore del servizio competente» sono sostituite dalle seguenti «Direttore centrale».

Art. 3.

Modifiche all'art. 7 del decreto del Presidente della Regione n. 195/2005

1. Il comma 3 dell'art. 7 del decreto del Presidente della Regione n. 0195/2005, è sostituito dal seguente:

«3. Si prescinde dalle procedure di cui al presente articolo e dal parere di congruità per le forniture a pronta consegna di importo inferiore ad € 500,00, al netto dell'IVA, elevabili ad € 2.000,00, al netto dell'IVA, per le forniture a pronta consegna riferite alle spese di cui all'art. 2, comma 1, lettere c), e), i) e j)».

Art. 4.

Modifiche all'art. 8 del decreto del Presidente della Regione n. 195/2005

1. Al comma 1 dell'art. 8 del decreto del Presidente della Regione n. 0195/2005, le parole «Direttore del servizio competente» sono sostituite dalle seguenti «Direttore centrale».

Art. 5.

Modifiche all'art. 9 del decreto del Presidente della Regione n. 195/2005

1. Il comma 3 dell'art. 9 del decreto del Presidente della Regione n. 0195/2005, è sostituito dal seguente:

«3. Per le finalità dell'art. 2, comma 1, il gestore del fondo regionale per la protezione civile può effettuare prelevamenti in contanti reintegrabili nel corso dell'esercizio, fino ad una giacenza massima di contante di € 2.000,00».

2. Il comma 4 dell'art. 9 del decreto del Presidente della Regione n. 0195/2005, è sostituito dal seguente:

«4. Per le finalità dell'art. 2, comma 2, il gestore del fondo regionale per la protezione civile può effettuare prelevamenti in contanti reintegrabili nel corso dell'esercizio, fino ad una giacenza massima di contante di € 8.000,00».

Art. 6.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Visto, il presidente: ILLY

06R0529

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 9 agosto 2006, n. 0244/Pres.

Legge regionale n. 23/2002 art. 6, comma 49 - Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione delle agevolazioni di cui alla legge n. 1329/1965». Approvazione modifiche ed integrazioni.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale
della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 35 del 30 agosto 2006)

II PRESIDENTE

Vista la legge regionale 23 agosto 2002, n. 23, riguardante «Assestamento del bilancio 2002 e del bilancio pluriennale 2002-2004 ai sensi dell'art. 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7»;

Visto in particolare l'art. 6, comma 48, della suddetta legge regionale, che autorizza l'amministrazione regionale a concedere gli incentivi di cui alla legge 28 novembre 1965, n. 1329 e successive modifiche;

Visto altresì il comma 49 del medesimo art. 6, che prevede l'adozione di un regolamento con il quale determinare criteri e modalità per il recepimento delle disposizioni di cui al suddetto comma 48 nell'ordinamento regionale;

Visto il proprio decreto del 23 giugno 2004, n. 0205/Pres., con il quale è stato approvato il Regolamento «legge regionale 23/2002, art. 6, comma 49. Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione delle agevolazioni di cui alla legge 28 novembre 1965, n. 1329»;

Visto altresì il proprio decreto del 20 dicembre 2005, n. 0444/Pres., con il quale sono state approvate le modifiche al suddetto Regolamento in conformità al testo allegato allo stesso provvedimento;

Ravvisata l'opportunità, per ampliare la gamma degli interventi agevolativi nel sistema produttivo locale, evitando sovrapposizioni con altri strumenti, di provvedere all'introduzione di nuove disposizioni operative al fine di corrispondere alle esigenze del settore agricolo e per uniformare la normativa a quanto già applicato dalle altre Regioni in ordine alla formula «decambializzata» nonché al fine di prevedere la necessaria flessibilità dello strumento a seconda della scelta operata dai potenziali beneficiari;

Ritenuto di conseguenza necessario procedere alla sostituzione sia dell'art. 2 del predetto regolamento, recante «Criteri e modalità» per l'accesso alle agevolazioni di che trattasi, sia della scheda tecnica allegata al regolamento stesso;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, concernente «Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso»;

Visto l'art. 42 dello Statuto di autonomia;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 1697 di data 21luglio 2006;

Decreta:

Sono approvate le modifiche al regolamento concernente «Legge regionale n. 23/2002, art. 6, comma 49. Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione delle agevolazioni di cui alla legge 28 novembre 1965, n. 1329» nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque di osservare e fare osservare dette disposizioni quali modifiche a Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 7 agosto 2006

ILLY

Modifiche e integrazioni al «Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione delle agevolazioni di cui alla legge 28 novembre 1965, n. 1329» emanato con decreto del Presidente della Regione 23 giugno 2004, n. 0205/Pres. e successive modifiche.

Art. 1.

*Sostituzione dell'art. 2
del decreto del Presidente della Regione n. 0205/2004*

1. L'art. 2 del Regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 23 giugno 2004, n. 0205/Pres. (legge regionale n. 23/2002, art. 6, comma 49 - Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione delle agevolazioni di cui alla legge 28 novembre 1965, n. 1329) è sostituito dal seguente:

«Art. 2. (Criteri e modalità). — 1. Le prescrizioni relative a soggetti beneficiari, programmi, importo dell'agevolazione, modalità di intervento e di presentazione delle istanze sono contenute negli allegati A e B che formano parte integrante del presente regolamento, che si applicano alternativamente tra di loro in relazione alle scelte operate dai potenziali beneficiari.»

Art. 2.

*Sostituzione della scheda tecnica allegata al decreto
del Presidente della Regione 0205/Pres.*

1. La scheda tecnica allegata al regolamento adottato con decreto del Presidente della Regione 23 giugno 2004, n. 0205/Pres. e successive modifiche è sostituita dai seguenti allegati, denominati rispettivamente A e B.

Visto, il Presidente: ILLY

(Omissis)

06R0553

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
9 agosto 2006, n. 0245/Pres.

Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di contributi per lo svolgimento di auto-servizi internazionali di collegamento tra il Friuli-Venezia Giulia e la Croazia in attuazione dell'art. 6, comma 102, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (legge finanziaria 2006) come integrata dall'art. 4, comma 60, della legge regionale 21 luglio 2006, n. 12 (Assestamento del bilancio 2006 e del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 ai sensi dell'art. 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7). Approvazione.

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale
della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 35 del 30 agosto 2006)*

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 6, comma 102, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (legge finanziaria 2006) che autorizza l'Amministrazione regionale a concedere contributi per lo svolgimento di autoservizi internazionali di collegamento tra il Friuli-Venezia Giulia e la Croazia;

Visto l'art. 4, comma 60, della legge regionale 21 luglio 2006, n. 12 (Assestamento del bilancio 2006 e del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 ai sensi dell'art. 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7) che per lo svolgimento dei citati autoservizi dispone che «in fase di prima attuazione sono considerate ammissibili le spese sostenute dal 1° gennaio 2006»;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, concernente (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso), la quale all'art. 30 prevede che i criteri e le modalità ai quali l'amministrazione regionale e gli enti regionali devono attenersi per la concessione di incentivi sono predeterminati con regolamento, qualora non siano già previsti per legge;

Visto il testo regolamentare in merito predisposto dalla direzione centrale pianificazione territoriale, energia, mobilità ed infrastrutture di trasporto, servizio trasporto pubblico locale;

Considerato che:

a norma dell'art. 1, paragrafo 2 e 3, del regolamento (CEE) n. 684/1992 del 16 marzo 1992 (regolamento del consiglio relativo alla fissazione di norme comuni per i trasporti internazionali di viaggiatori effettuati con autobus) «in caso di un trasporto in partenza da uno Stato membro ed a destinazione di un Paese terzo e viceversa», qualora non siano intervenuti accordi tra la comunità ed i Paesi terzi interessati, restano impregiudicate «le disposizioni relative ai trasporti che figurano in accordi bilaterali conclusi tra Stati membri e questi Paesi terzi»;

tra la Repubblica Popolare Federale di Jugoslavia e la Repubblica italiana in data 27 luglio 1960 a Belgrado è stato stipulato un accordo sugli autotrasporti di viaggiatori e di merci;

sulla base dell'accordo succitato sono state stabilite, attraverso riunioni bilaterali tra la delegazione del Ministero dei trasporti della Repubblica di Croazia ed la delegazione del Ministero dei trasporti della Repubblica italiana, le condizioni di esercizio per il regolare svolgimento dei servizi internazionali di trasporto sia di merci che di viaggiatori tra i due Paesi attraverso il rilascio di apposite concessioni;

il regolamento (CEE) n. 1191/69 del Consiglio, del 26 giugno 1969, relativo all'azione degli Stati membri in materia di obblighi inerenti alla nozione di servizio pubblico nel settore dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile, il quale stabilisce all'art. 10, paragrafo 1, secondo capoverso, che l'ammontare della compensazione deve essere pari alla differenza tra i costi imputabili alla parte dell'attività dell'impresa interessata dall'obbligo di servizio pubblico e l'introito corrispondente;

pertanto tali compensazioni determinate con le modalità di calcolo su evidenziate sono esentate dall'obbligo di notificazione di cui all'art. 88, paragrafo 3, del Trattato che istituisce la comunità europea;

Ritenuto che il Regolamento come proposto consenta alle aziende residenti nel territorio regionale e concessionarie di linee internazionali con la Croazia il corretto svolgimento di tali autoservizi;

Visto l'art. 42 dello Statuto di autonomia;

Su conforme deliberazione della giunta regionale 28 luglio 2006, n. 1877;

Decreta:

È approvato il «Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di contributi per lo svolgimento di autoservizi internazionali di collegamento tra il Friuli-Venezia Giulia e la Croazia in attuazione dell'art. 6, comma 102, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (legge finanziaria 2006) come integrata dall'art. 4, comma 60, della legge regionale 21 luglio 2006, n. 12 (Assestamento del bilancio 2006 e del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 ai sensi dell'art. 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7)», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 9 agosto 2006

ILLY

Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di contributi per lo svolgimento di autoservizi internazionali di collegamento tra il Friuli - Venezia Giulia e la Croazia in attuazione dell'art. 6, comma 102, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (legge finanziaria 2006) come integrata dall'art. 4, comma 60, della legge regionale 21 luglio 2006, n. 12 (Assestamento del bilancio 2006 e del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 ai sensi dell'art. 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7).

Art. 1.

O g g e t t o

1. Il presente regolamento disciplina la concessione dei contributi per la compensazione degli obblighi di servizio imposti per lo svolgimento del servizio di trasporto di viaggiatori effettuato a mezzo di autobus tra la Regione Friuli-Venezia Giulia e la Repubblica di Croazia a norma dell'art. 6, comma 102, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (finanziaria 2006) come integrata dall'art. 4, comma 60, della legge regionale 21 luglio 2006, n. 12 (assestamento del bilancio 2006 e del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 ai sensi dell'art. 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7).

Art. 2.

Finalità e condizioni di ammissibilità

1. I contributi sono concessi, salvaguardando la libera concorrenza e la libertà di prestazione dei servizi di trasporto, al fine di promuovere lo sviluppo dei trasporti di viaggiatori effettuato a mezzo di autobus per il collegamento tra la Regione Friuli-Venezia Giulia e la Repubblica di Croazia e per compensare le situazioni di svantaggio economico dovuto al diverso peso dei costi di esercizio ed in particolare del costo del lavoro negli Stati interessati.

2. Possono beneficiare del contributo le imprese di trasporto aventi sede legale o operativa nella Regione Friuli-Venezia Giulia in possesso delle concessioni all'esercizio di linee internazionali tra Italia e Croazia rilasciate dalle competenti autorità, in funzione di appositi accordi bilaterali tra i due Paesi e in base alle quali le aziende stesse operano in ottemperanza a precisi obblighi di servizio così imposti.

3. Gli obblighi di servizio pubblico, quali l'obbligo di esercizio, di trasporto e tariffario, concordati nell'ambito dell'accordo fra la Repubblica Popolare Federale di Jugoslavia e la Repubblica italiana sugli autotrasporti di viaggiatori e di merci firmato a Belgrado il 27 luglio 1960 e contenuti nella concessione di cui al comma 2 riguardano:

- a) l'itinerario della linea, con indicazione della relativa percorrenza chilometrica;
- b) la tariffa espressa per chilometro percorso;
- c) il programma di esercizio (fermate, frequenza ed orari).

4. È condizione necessaria per l'ottenimento dei contributi da parte dell'impresa l'osservanza da parte della stessa degli obblighi di servizio.

5. I beneficiari devono garantire i requisiti in materia di sicurezza stradale per quanto concerne le norme applicabili ai conducenti ed ai veicoli fissati dalla vigente normativa nazionale e comunitaria, nonché le condizioni stabilite con riguardo all'accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali.

Art. 3.

Commisurazione del contributo

1. La misura del contributo concedibile è corrispondente alla differenza fra i costi ammissibili e imputabili all'impresa sulla base degli obblighi di servizio pubblico, come determinati con riferimento ai parametri desunti dal piano regionale per il trasporto pubblico locale (PRTPL) approvato con DGR n. 3377 del 20 novembre 1998, rivalutati con gli indici ISTAT per il settore dei trasporti, ed ai parametri definiti nella concessione di cui all'art. 4, comma 2, lettera a) come indicato nell'allegato A, parte integrante del presente regolamento, ed i proventi presunti del traffico delle linee esercite come indicati nell'istanza di cui all'art. 4, comma 2.

2. Il costo del personale conducente è calcolato considerando il numero di conducenti determinato secondo la formula contenuta nell'allegato A.

3. Non è ammesso il cumulo del presente contributo con altre misure analoghe, destinate a compensare direttamente o indirettamente il costo del servizio.

Art. 4.

Presentazione della domanda

1. Le imprese che intendono beneficiare del contributo devono presentare alla direzione centrale pianificazione territoriale, energia, mobilità e infrastrutture di trasporto - servizio trasporto pubblico locale - domanda entro e non oltre il 1° marzo di ogni anno.

2. La domanda, che deve contenere l'indicazione della percorrenza chilometrica presunta di ciascuna linea, determinata in base alla concessione con riferimento all'anno di esercizio, e dai ricavi presunti di traffico, va inoltre corredata:

a) dalla concessione di cui all'art. 2, comma 2, rilasciata dallo Stato italiano e dalla corrispondente documentazione rilasciata dalla Repubblica di Croazia contenente l'obbligo di esercizio, l'obbligo di trasporto e l'obbligo tariffario;

b) dal certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

c) dalle seguenti dichiarazioni rese ai sensi e per gli effetti degli articoli 46, 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), e successive modifiche ed integrazioni, concernenti:

1) la sede legale o la principale organizzazione aziendale, che deve trovarsi all'interno del territorio regionale;

2) il possesso dei requisiti di onorabilità, idoneità finanziaria e professionale previsti dal decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395 (Attuazione della direttiva del Consiglio dell'Unione europea n. 98/1976/CE del 1° ottobre 1998, modificativa della direttiva n. 96/26/CE del 29 aprile 1996 riguardante l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e di viaggiatori, nonché il riconoscimento reciproco di diplomi, certificati e altri titoli allo scopo di favorire l'esercizio della libertà di stabilimento di detti trasportatori nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali), e successive modifiche, in materia di professione di trasportatore su strada di merci e di viaggiatori. L'idoneità finanziaria può essere comprovata dalla presentazione di adeguata attestazione bancaria, nonché dall'estratto di bilancio degli ultimi tre anni con l'indicazione del fatturato globale e del fatturato relativo al settore di cui al presente regolamento;

3) il numero degli autobus da adibirsi al servizio internazionale con la specificazione della data della prima immatricolazione e dei dati identificativi del mezzo;

4) l'assenza di sovvenzioni pubbliche per l'acquisto di tali autobus;

5) il numero dei conducenti e la natura giuridica del loro rapporto lavorativo;

6) il possesso del certificato di abilitazione professionale di cui all'art. 116, comma 8, del decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), e successive modifiche, da parte del personale adibito alla guida degli autobus;

7) l'adozione del regime di contabilità separata tra l'attività di trasporto internazionale e altre attività ai sensi e per gli effetti del regolamento (CEE) n. 1191/69 del Consiglio, del 26 giugno 1969, relativo all'azione degli Stati membri in materia di obblighi inerenti alla nozione di servizio pubblico nel settore dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 5.

Modalità di concessione, erogazione e rendicontazione del contributo

1. I contributi sono concessi sulla base della domanda e della relativa documentazione presentata e liquidati nell'anno successivo in base ai dati dichiarati a consuntivo.

2. La documentazione a consuntivo deve essere corredata:

a) dal prospetto delle percorrenze debitamente vistato dall'ufficio provinciale di Trieste del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - dipartimento dei trasporti terrestri;

b) dalla dichiarazione dei ricavi tariffari effettivamente percepiti per ogni singola linea;

c) dalla documentazione giustificativa dei costi sostenuti per l'esercizio del servizio.

Art. 6.

Norme transitorie e finali

1. In fase di prima applicazione per l'anno 2006 le domande sono presentate entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento e sono ammessi a contribuzione gli oneri di cui all'art. 3 sostenuti nell'intero esercizio 2006.

Art. 7.

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

Visto, il Presidente: ILLY

(Omissis)

06R0554

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 31 luglio 2006, n. 15.

Disposizioni per la tutela della fauna minore in Emilia-Romagna.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 113 del 31 luglio 2006)

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

HA APPROVATO

II PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

F i n a l i t à

1. La Regione Emilia-Romagna, conformemente all'art. 6 della Convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa, firmata a Berna 19 settembre 1979 e ratificata ai sensi della legge 5 agosto 1981, n. 503, alla Convenzione relativa alla biodiversità, firmata a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992 e ratificata ai sensi della legge 14 febbraio 1994, n. 124, e conformemente all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche) e successive modificazioni, intende assicurare la conservazione della fauna minore di cui al comma 2, quale componente essenziale delle biocenosi e degli habitat naturali e seminaturali.

2. Ai sensi e per gli effetti della presente legge, per fauna minore si intendono tutte le specie animali presenti sul territorio emiliano-romagnolo di cui esistono popolazioni viventi stabilmente o temporaneamente, compresi i micromammiferi e i chiroteri e con esclusione degli altri vertebrati omeotermi.

3. Al fine di cui al comma 1, la Regione, le province, gli enti di gestione delle aree protette, i comuni e le comunità montane:

a) salvaguardano la fauna minore tutelandone le specie, le popolazioni e gli esemplari, proteggendone gli habitat naturali e seminaturali e promuovendo la ricostituzione degli stessi;

b) promuovono interventi funzionali al recupero delle condizioni idonee alla sopravvivenza delle specie della fauna minore, anche mediante azioni di conservazione *in situ* ed *ex-situ*;

c) favoriscono l'eliminazione o la riduzione dei fattori limitanti, di squilibrio e di degrado ambientale nei terreni agricoli e forestali, negli alvei dei corsi d'acqua e canali, nei bacini lacustri naturali e artificiali, nei maceri, nelle pozze e negli acquitrini anche a carattere temporaneo e nelle raccolte d'acqua artificiali o semi artificiali quali vasche, lavatoi e abbeveratoi ed in corrispondenza di infrastrutture ed insediamenti;

d) promuovono studi e ricerche sulla fauna minore ed incentivano iniziative didattiche e divulgative volte a diffonderne la conoscenza ed il rispetto.

Art. 2.

Oggetto della tutela

1. Sono oggetto della tutela di cui alla presente legge tutte le specie di anfibi, rettili e chiroteri presenti sul territorio emiliano-romagnolo, oltre alle specie particolarmente protette ai sensi del comma 2, nonché i loro habitat trofici, di riproduzione e di svenamento.

2. Ai sensi e per gli effetti di cui alla presente legge, sono considerate particolarmente protette:

a) le specie di cui agli allegati II) e IV) della direttiva 92/43/CEE;

b) le specie appartenenti all'elenco regionale delle specie rare e/o minacciate, di cui all'art. 6 della presente legge;

c) le specie appartenenti alla fauna minore ai sensi dell'art. 1, comma 2, indicate come rare o minacciate da direttive comunitarie o norme nazionali.

3. Per le specie ittiche sono fatte salve le disposizioni del regolamento regionale 16 agosto 1993, n. 29 (Attrezzi e modalità di uso consentiti per la pesca. Periodi di divieto di pesca delle specie ittiche nelle acque interne dell'Emilia-Romagna) in attuazione dell'art. 31 della legge regionale 22 febbraio 1993, n. 11 (Tutela e sviluppo della fauna ittica e regolazione della pesca in Emilia-Romagna).

4. È consentita la raccolta in natura delle chioccioline (Molluschi Elicidi di interesse alimentare) solo per uso e consumo diretto, con un limite massimo giornaliero e personale di 1000 grammi.

5. Non è consentita la raccolta in natura di chioccioline e rane nei territori compresi all'interno del sistema delle aree protette ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 6 (Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della Rete natura 2000) salvo diverse disposizioni degli enti di gestione competenti.

6. È vietata la vendita di chioccioline e rane raccolte in natura; è consentito esclusivamente il commercio di chioccioline e rane provenienti da allevamento, la cui vendita deve essere accompagnata da certificazione rilasciata dal produttore, nella quale risulti la quantità e l'allevamento di provenienza.

Art. 3.

Forme di tutela

1. Per le specie indicate all'art. 2 è fatto divieto di:

a) cattura o uccisione intenzionale, nonché detenzione e commercio di esemplari vivi o morti o di loro parti;

b) danneggiamento o distruzione intenzionale di uova, nidi, siti e habitat di riproduzione, aree di sosta, di svernamento ed estivazione;

c) disturbo intenzionale, in particolare durante tutte le fasi del ciclo riproduttivo o durante l'attività trofica, svernamento, l'estivazione o la migrazione;

d) rilascio in natura di organismi alloctoni in grado di predare o di esercitare competizione trofica, riproduttiva o di altro genere nei confronti della fauna minore autoctona, evitando comunque ogni forma di maltrattamento degli alloctoni, ai sensi dell'art. 727 del codice penale.

2. Per la conservazione della fauna minore di cui all'art. 1, comma 2 della presente legge, ed in forma coordinata con le misure e le azioni di tutela della biodiversità, di cui all'art. 11 della legge regionale n. 6 del 2005, le Province, le comunità montane, i comuni e gli Enti di gestione delle Aree protette, con l'eventuale supporto tecnico di ARPA o di altri istituti di ricerca, nell'ambito dei loro strumenti regolamentari di pianificazione territoriale ed urbanistica e della loro attività di programmazione e gestione ed in particolare nel Piano triennale di tutela ambientale, nel Piano regionale di sviluppo rurale, nel Piano territoriale di coordinamento provinciale e nel Piano strutturale comunale:

a) individuano e adottano misure di tutela e conservazione, anche temporanee e limitate a particolari fasi del ciclo biologico, della fauna minore;

b) promuovono, anche mediante il coinvolgimento dei soggetti gestori del reticolo idrografico e della rete infrastrutturale, una gestione coerente degli elementi del paesaggio che per la loro struttura e ruolo di collegamento sono essenziali per la migrazione, la distribuzione geografica e lo scambio genetico delle specie della fauna minore, quali i corsi d'acqua ed i canali con relative sponde e arginature, le siepi campestri, le scarpate stradali e ferroviarie, le aree intercluse degli svincoli stradali.

3. La giunta regionale, sentito il parere del comitato consultivo regionale per l'ambiente naturale, di cui all'art. 8 della legge regionale n. 6 del 2005, emana entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge direttive per la predisposizione delle misure di tutela e conservazione e in generale per le azioni di cui al precedente comma 2.

Art. 4.

Deroghe e prelievi

1. Sono escluse dalla tutela accordata dalla presente legge:

- a) le specie alloctone;
- b) le specie oggetto di allevamento produttivo;
- c) le specie oggetto di allevamento autorizzato ai sensi del comma 3.

2. Nel caso di specie di cui all'art. 2, autorizzate all'allevamento ad uso commerciale, l'immissione sul mercato deve essere accompagnata da certificato redatto dall'allevatore indicante la provenienza ed attestante la avvenuta nascita in cattività.

3. Le province o gli Enti di gestione delle aree protette, dietro presentazione di richiesta motivata e circostanziata, autorizzano il prelievo, la detenzione, l'allevamento o l'uccisione di esemplari appartenenti alla fauna minore per finalità di ricerca, di ripopolamento, di reintroduzione e di tipo amatoriale, eccezion fatta, per questo ultimo caso, per le specie particolarmente protette di cui all'art. 2.

4. Nel caso in cui il prelievo e l'allevamento siano necessari per attività didattiche di scuole, enti o associazioni, gli stessi devono presentare alla provincia territorialmente competente una comunicazione preventiva contenente informazioni inerenti alla specie, numero di esemplari, località di provenienza, durata, luogo di rilascio e referente dell'attività didattica. Le province verificano il rispetto dei principi e delle norme della presente legge ed entro sessanta giorni esprimono eventuale diniego allo svolgimento delle attività comunicate. Sono comunque escluse le specie particolarmente protette di cui all'art. 2.

Art. 5.

Monitoraggio

1. Ai fini della tutela della fauna minore viene predisposto un sistema di monitoraggio integrato a livello regionale, provinciale e delle aree protette, con il coinvolgimento di ARPA, degli istituti universitari, delle associazioni e organismi scientifici riconosciuti, delle associazioni ambientaliste, delle associazioni di volontariato aventi finalità di tutela ambientale e di protezione animale, iscritte nei registri di cui alla legge regionale 21 febbraio 2005, n. 12 (Norme per la valorizzazione delle organizzazioni di volontariato. Abrogazione della legge regionale 2 settembre 1996, n. 37 «Nuove norme regionali di attuazione della legge 11 agosto 1991, n. 266 - legge quadro sul volontariato. Abrogazione della legge regionale 31 maggio 1993, n. 26»).

2. Allo scopo di raccogliere, selezionare, coordinare e condividere i dati, possono essere stipulati protocolli di intesa fra i soggetti di cui al comma 1.

3. Gli esiti del monitoraggio di cui ai commi precedenti, sono finalizzati anche alla stesura del rapporto sullo stato di conservazione del patrimonio naturale regionale, facente parte del Programma regionale di cui all'art. 12 della legge regionale n. 6 del 2005, e alla predisposizione e aggiornamento delle liste di specie di cui all'art. 2, commi 1 e 2 della presente legge.

4. Il monitoraggio di cui ai commi precedenti riguarda anche i dati sulle catture o uccisioni accidentali delle specie dell'allegato D, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997, ai sensi dell'art. 8, comma 4, dello stesso.

Art. 6.

Elenco regionale delle specie rare e/o minacciate

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la giunta regionale approva l'elenco regionale delle specie rare e/o minacciate che appartengono alla fauna minore regionale e che richiedono particolari misure di conservazione.

2. Le specie comprese nell'elenco regionale, di cui al comma 1, sono considerate particolarmente protette ai sensi dell'art. 2, comma 2.

3. L'elenco regionale di cui al comma 1, viene aggiornato, dalla giunta regionale con cadenza almeno triennale o quando lo richiedano condizioni specifiche, urgenze o particolari programmi di conservazione, sentite le province, gli enti di gestione delle aree protette, gli istituti universitari, le associazioni ed organismi scientifici riconosciuti, le associazioni ambientaliste riconosciute con decreto del Ministero dell'ambiente, ai sensi dell'art. 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale) e le associazioni che perseguono finalità di tutela ambientale e di protezione animale iscritte nei registri di cui alla legge regionale 9 dicembre 2002, n. 34 (Norme per la valorizzazione delle associazioni di promozione sociale. Abrogazione della legge regionale 7 marzo 1995, n. 10 «Norme per la promozione e la valorizzazione dell'associazionismo»).

Art. 7.

Sanzioni

1. Chi contravviene alle disposizioni di cui alla presente legge è passibile delle seguenti sanzioni amministrative:

a) da 25 euro a 250 euro per la violazione delle norme di cui all'art. 3, comma 1, lettera a); qualora le violazioni riguardino le specie particolarmente protette ai sensi dell'art. 2, comma 2, si applica la sanzione da 50 euro a 500 euro per ogni esemplare, nonché la confisca degli animali e il loro rilascio in ambienti idonei; qualora le violazioni siano inerenti a fini commerciali, si applicano sanzioni di importo doppio;

b) da 25 euro a 250 euro per la violazione delle norme di cui all'art. 3, comma 1, lettera b); qualora le violazioni riguardino specie particolarmente protette ai sensi dell'art. 2, comma 2, si applica la sanzione da 500 a 5.000 euro, nonché l'obbligo di rimessa in pristino dei luoghi;

c) da 10 euro a 60 euro per la violazione delle norme di cui all'art. 3, comma 1, lettera c); qualora le violazioni riguardino specie particolarmente protette ai sensi dell'art. 2, comma 2, si applica una sanzione da 20 Euro a 120 Euro;

d) da 20 euro a 120 euro in caso di violazione del divieto di cui all'art. 3, comma 1, lettera d); qualora le violazioni comportino effetti negativi nei confronti di specie particolarmente protette ai sensi dell'art. 2, comma 2, si applica la sanzione da 40 euro a 240 euro;

e) da 25 euro a 250 euro in caso di immissione sul mercato di specie autorizzate all'allevamento ad uso commerciale senza certificato redatto dall'allevatore, ai sensi dell'art. 4, comma 2;

f) da 25 euro a 120 euro in caso di prelievo, detenzione, allevamento o uccisione per scopi di ricerca, ripopolamento, reintroduzione o per scopi amatoriali, in assenza dell'autorizzazione provinciale di cui all'art. 4, comma 3;

g) da 20 euro a 120 euro in caso di prelievo e allevamento per attività didattiche da parte di scuole, enti o associazioni riconosciuti, senza la preventiva comunicazione alla provincia, o a seguito di diniego ai sensi dell'art. 4, comma 4, nonché la confisca degli animali e la liberazione in luoghi idonei.

2. I proventi, derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al comma 1, sono riscossi dalle province ed enti di gestione delle Aree protette e sono destinate al finanziamento delle attività di cui alla presente legge.

Art. 8.

Vigilanza

1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge è affidata ai corpi e servizi di polizia locale, al Corpo forestale dello Stato, agli ufficiali ed agenti di Polizia Giudiziaria ed ai guardiaparco, ai sensi dell'art. 55 della legge regionale n. 6 del 2005.

2. Tale vigilanza spetta inoltre alle guardie ecologiche volontarie, agli agenti giurati delle associazioni di protezione ambientale riconosciute dal Ministero dell'ambiente, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 349 del 1986, alle guardie volontarie delle associazioni venatorie e delle associazioni di protezione degli animali ed altre associazioni o corpi riconosciuti da leggi nazionali e regionali.

Art. 9.

Promozione di ricerche ed azioni di salvaguardia

1. La Regione, le province e gli enti di gestione delle aree protette, anche con il coinvolgimento degli enti locali e dei soggetti di cui all'art. 5, comma 1, attuano e promuovono:

a) studi e ricerche finalizzati alla gestione e alla conservazione *in situ ed ex situ* della fauna minore ed in particolare alla valutazione dei possibili interventi di ripristino ambientale e di reintroduzione o ripopolamento;

b) la realizzazione e gestione di centri specializzati per lo studio e la conservazione, la riproduzione e la reintroduzione in natura delle specie appartenenti alla fauna minore;

c) l'acquisizione al pubblico demanio di aree naturali e seminaturali particolarmente interessanti per la sopravvivenza di specie della fauna minore, con particolare riguardo per le specie di cui all'art. 2, comma 2;

d) forme di diffusione delle conoscenze sulle specie oggetto di tutela e sensibilizzazione dell'opinione pubblica, con particolare riferimento alle scuole di ogni ordine e grado, sul loro ruolo per il mantenimento degli equilibri ecologici e sulla importanza della tutela della biodiversità;

e) azioni e misure per contrastare l'abbandono e per contenere lo sviluppo delle popolazioni faunistiche alloctone, evitando comunque ogni forma di maltrattamento degli animali alloctoni, ai sensi dell'art. 727 del Codice penale;

f) azioni di incentivazione finalizzate alla conservazione e gestione di habitat e specie della fauna oggetto di tutela della presente legge, sia in aree pubbliche che private, anche mediante convenzioni e accordi di programma.

Art. 10.

Norma finanziaria

1. Il programma regionale di cui all'art. 12 della legge regionale n. 6 del 2005 contiene l'indicazione delle risorse necessarie per l'attuazione delle azioni previste dalla presente legge anche all'esterno delle aree protette e dei siti di Rete natura 2000.

2. Agli eventuali ulteriori oneri derivanti dall'attuazione della presente legge la Regione Emilia-Romagna fa fronte con i fondi annualmente stanziati nelle unità previsionali di base e relativi capitoli del bilancio regionale, apportando le eventuali modificazioni che si rendessero necessarie, o mediante l'istituzione di apposite unità previsionali di base e relativi capitoli che verranno dotati della necessaria disponibilità ai sensi di quanto disposto dall'art. 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle legge regionale 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 31 luglio 2006

ERRANI

06R0477

LEGGE REGIONALE 31 luglio 2006, n. 16.

Valorizzazione del turismo naturalista.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 113 del 31 luglio 2006)

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze, ai sensi dell'art. 117, comma IV, della Costituzione, promuove le condizioni necessarie per garantire la possibilità di praticare il turismo naturalista, al fine di valorizzare pratiche di vita sana e prevalentemente all'aria aperta che utilizzano anche il nudismo come forma di sviluppo della salute fisica e mentale, attraverso il contatto diretto con la natura.

Art. 2.

Competenze della Regione

1. La Regione, per perseguire le finalità di cui all'art. 1, favorisce l'individuazione delle aree da destinare alla pratica del nudismo e la realizzazione d'infrastrutture pubbliche e private destinate al medesimo scopo, anche con la concessione di contributi attraverso le vigenti leggi d'incentivazione del settore turistico.

Art. 3.

Aree pubbliche destinate al nudismo

1. Le autorità comunali possono destinare spiagge marine, lacustri o fluviali, boschi ed altri ambienti naturali di proprietà del demanio o di enti pubblici alla pratica del nudismo.

2. Nelle aree pubbliche destinate al nudismo dovranno essere costruite semplici infrastrutture destinate a servizi che siano scarsamente visibili, non inquinanti, rispettose dell'ambiente e degli eventuali vincoli esistenti.

3. La gestione di tali aree potrà essere concessa a privati, ad associazioni o ad organizzazioni che ne garantiscano il buon funzionamento e la fruizione applicando le tariffe previste dalle rispettive normative.

4. Nel caso di cui al comma 3, la concessione individua il canone dovuto dai soggetti gestori e l'obbligo di attrezzare l'area in modo da garantirne il buon funzionamento e la fruizione.

5. Le amministrazioni comunali controllano l'attività svolta, il regolare allestimento delle infrastrutture e, in caso di riscontro negativo, revocano la concessione o la licenza.

Art. 4.

Aree private destinate al nudismo

1. I privati che intendano aprire strutture destinate al nudismo, quali campeggi, alberghi, piscine, saune o altro, ad esclusione delle zone di demanio marittimo, dovranno attenersi, per l'utilizzo delle aree e per la realizzazione di manufatti, a quanto previsto dalla legge regionale 28 luglio 2004, n. 16 (Disciplina delle strutture ricettive dirette all'ospitalità) e dalle altre leggi vigenti che disciplinano il settore turistico.

2. Si applicano, inoltre, le disposizioni di cui all'art. 3, comma 5, e all'art. 5 della presente legge.

Art. 5.

Delimitazione e segnalazione delle aree

1. Tutte le aree destinate alla pratica naturalista devono essere opportunamente delimitate e segnalate mediante cartelli o analoghi strumenti che assicurino un'adeguata identificazione che le distingua, al fine di evitare ogni promiscuità, da spazi frequentati dai cittadini che non praticano il nudismo. Le aree stesse, se del caso, dovranno essere recintate con piante autoctone.

2. Le strutture di cui all'art. 4, comma 1 dovranno, inoltre, garantire i terzi estranei alle strutture medesime rispetto alla visibilità dall'esterno dei luoghi oggetto di pratica naturista.

3. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge la giunta regionale, con apposito regolamento, definisce le caratteristiche tecniche delle recinzioni che avranno le aree private o pubbliche destinate alla pratica del naturismo.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 31 luglio 2006

ERRANI

06R0443

LEGGE REGIONALE 2 ottobre 2006, n. 17.

Modifica della legge regionale del 12 dicembre 1997, n. 43 «Interventi a favore di forme collettive di garanzia nel settore agricolo. Abrogazione della legge regionale 14 aprile 1995, n. 37».

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna* n. 141 del 2 ottobre 2006)

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il comma 1 dell'art. 1 della legge regionale 12 dicembre 1997, n. 43 «Interventi a favore di forme collettive di garanzia nel settore agricolo. Abrogazione della legge regionale 14 aprile 1995, n. 37» è così sostituito:

«1. La Regione Emilia-Romagna, con la presente legge, concorre allo sviluppo di cooperative di garanzia e di consorzi fidi e di credito nel settore agricolo, sostenendo prioritariamente processi di aggregazione e fusione tra gli organismi medesimi.».

Art. 2.

1. L'art. 3 della legge regionale n. 43 del 1997 è così sostituito:

«Art. 3 (*Contributi regionali*). — 1. Il contributo regionale di cui all'art. 1, comma 2, lettera a), è concesso secondo criteri stabiliti dalla giunta regionale in base al valore del patrimonio di garanzia e dei fondi rischi sottoscritti, nonché del valore globale delle garanzie prestate dalle cooperative e dai consorzi sulle operazioni di finanziamento erogate ed ancora in essere alla chiusura dell'esercizio precedente la data di presentazione della domanda.

2. Il contributo di cui al comma 1, sommato a quello eventualmente concesso per le medesime finalità da altri enti pubblici, non può eccedere la quota del patrimonio di garanzia e dei fondi, comprensivi anche delle fidejussioni prestate a favore degli organismi, sottoscritti complessivamente dai soci e dai privati sostenitori.

3. La giunta regionale, nel definire i criteri di cui al comma 1 e nel fissare le modalità per la concessione del concorso di cui all'art. 1, comma 2, lettera b), individua specifici meccanismi di riparto dei fondi atti ad incentivare operazioni di fusione o aggregazione tra le cooperative di garanzia ed i consorzi fidi.

4. Il contributo di cui all'art. 1, comma 2, lettera c), è fissato nella misura massima del settanta per cento delle spese ammissibili.

5. L'aiuto finanziario regionale interviene:

a) sul credito a breve termine, per una durata massima di dodici mesi nel rispetto delle condizioni fissate dalla normativa comunitaria vigente all'atto della concessione;

b) sul credito a medio - lungo termine, per una durata massima di cinque anni e nel rispetto dei criteri di ammissibilità, delle limitazioni e delle esclusioni previste dalla normativa comunitaria che disciplina gli aiuti agli investimenti delle aziende agricole.

6. La giunta regionale, relativamente alle operazioni di cui al comma 5, determina:

a) le azioni ammissibili;

b) l'intensità massima dell'aiuto;

c) la durata dell'aiuto nel rispetto del massimale previsto;

d) le eventuali priorità territoriali.

7. La garanzia prestata dagli organismi di cui alla presente legge, qualora contenga elementi di aiuto di Stato, deve essere computata ai fini del rispetto dei massimali di aiuto previsti dalla normativa comunitaria e nazionale per il credito a breve termine e per il credito a medio - lungo termine.».

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 2 ottobre 2006

ERRANI

06R0581

REGIONE MOLISE

LEGGE REGIONALE 10 agosto 2006, n. 20.

Norme per la tutela della popolazione dati inquinamento elettromagnetico generato da impianti di telecomunicazione e radiotelevisivi.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Molise* n. 23 del 16 agosto 2006)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

F i n a l i t à

1. La Regione Molise, al fine di salvaguardare l'ambiente e tutelare la salute della popolazione dall'esposizione ai campi elettromagnetici, in attuazione degli articoli 4, comma 3, e 5 del decreto del Ministero dell'ambiente 10 settembre 1998, n. 381, ed in conformità della legge 22 febbraio 2001, n. 36, con la presente legge:

a) disciplina l'installazione dei nuovi impianti di telecomunicazione e radiotelevisivi;

b) detta norme per la modifica e l'adeguamento degli impianti esistenti.

2. È fatto salvo ogni altro adempimento di natura urbanistica, edilizia, paesaggistica, ambientale, nonché i vincoli di uso degli immobili o manufatti previsti dalla normativa vigente.

Art. 2.

Ambito di applicazione

1. Le disposizioni della presente legge si applicano agli impianti ed alle apparecchiature in grado di produrre campi elettromagnetici di frequenza tra 100 kHz e 300 GHz, impiegati quali sistemi fissi per le telecomunicazioni e radiotelevisivi.

Art. 3.

Contenimento delle esposizioni e protezione della popolazione

1. I titolari degli impianti e delle apparecchiature di cui all'art. 2 sono tenuti a rispettare i limiti di esposizione fissati dalla normativa statale vigente nonché gli adempimenti previsti dalla presente legge. La progettazione e la realizzazione dei sistemi fissi per le telecomunicazioni e radiotelevisivi e l'adeguamento di quelli esistenti devono avvenire in modo da produrre valori di campo elettromagnetico più bassi possibili, compatibilmente con la qualità dei servizi svolti dai sistemi stessi.

2. Gli impianti e le apparecchiature di cui all'art. 2 devono inoltre rispettare i valori di attenzione ed essere conformi agli obiettivi di qualità indicati dalla vigente legislazione.

3. Le valutazioni di ordine tecnico previste dalla presente legge a carico dei titolari di impianti e di apparecchiature devono essere effettuate da un esperto in possesso di diploma di laurea in fisica o ingegneria, oppure di diploma di perito industriale ad indirizzo elettronico, elettrotecnico, delle telecomunicazioni, fisico, nucleare ovvero di altro titolo equivalente.

Art. 4.

Regolamento comunale

1. I comuni adottano il regolamento di cui all'art. 8, comma 6, della legge n. 36/2001 entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge trasmettendone copia alla Regione ed ai comuni limitrofi.

Art. 5.

Regime autorizzatorio per nuovi impianti

1. I titolari degli impianti presentano al comune, entro il 31 dicembre di ogni anno, un programma contenente le proposte di localizzazione degli impianti per telecomunicazioni e radiodiffusione, tenendo conto del regolamento comunale.

2. Per l'installazione di nuovi impianti fissi di telecomunicazioni e radiotelevisivi, operanti nell'intervallo di frequenza compresa tra 100 kHz e 300 GHz, il rilascio dell'autorizzazione, da parte del comune competente per territorio, è vincolato alla preventiva acquisizione del parere dell'agenzia regionale per la protezione ambientale del Molise (ARPAM).

3. L'esercizio dell'impianto è autorizzato dal comune sulla base delle prescrizioni eventualmente contenute nel parere rilasciato dall'ARPAM. A tal fine, i soggetti interessati, contestualmente all'istanza di autorizzazione al comune, devono presentare apposita domanda all'ARPAM. Entrambe le domande devono essere corredate da:

a) estremi della concessione governativa;

b) due copie del progetto esecutivo dello stesso impianto, nel quale, attraverso gli elaborati allegati, devono essere evidenziati i sotto elencati parametri essenziali:

1) costruttore, tipo, modello e caratteristiche delle apparecchiature di produzione modulazione, demodulazione, con frequenza di trasmissione del segnale;

2) costruttore tipo, altezza e modello dell'antenna trasmittente;

3) caratteristiche di irradiazione dell'antenna quali:

a) diagrammi di irradiazione orizzontale e verticali completi di scala;

b) inclinazione sull'orizzonte dell'asse di massima irradiazione;

c) direzione di questo asse con riferimento ai punti cardinali;

d) guadagno dell'antenna (valore numerico ed in decibel);

e) altezza dell'asse di massima irradiazione dalla base del traliccio o palo cui è ancorata l'antenna;

4) potenza massima in antenna;

5) frequenza portante o canale di trasmissione;

6) altitudine e coordinate geografiche del punto o zona di installazione con il corredo di carte topografiche nelle quali sono evidenziati le caratteristiche altimetriche e gli insediamenti abitativi della zona circostante l'installazione;

7) intensità dei campi elettromagnetici generati, determinati mediante calcolo, con la descrizione dettagliata delle modalità di calcolo seguite;

8) precisazioni di quali e quanti altri trasmettitori sono installati nella zona interessata;

c) eventuali pareri o autorizzazioni, propedeutici alla realizzazione dell'impianto, previsti dalla normativa statale e regionale vigente;

d) atto di impegno, sottoscritto dal titolare dell'impianto o da suo legale rappresentante, ad una corretta manutenzione dell'impianto, ove, ai fini della protezione della popolazione, devono essere rispettate le prescrizioni fornite dall'ARPAM; il titolare dell'impianto o il suo legale rappresentante devono impegnarsi altresì ad eseguire, nel caso di disattivazione, i relativi interventi sull'impianto fino alla completa demolizione, ripristinando il sito in armonia con il contesto ambientale;

e) certificato fidejussorio relativo agli oneri di smantellamento e ripristino ambientale.

4. L'ARPAM si pronuncia entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta di nulla-osta, fissando le eventuali prescrizioni da adottare per la realizzazione delle opere e per l'esercizio dell'impianto, nonché le modalità per la esecuzione delle misure ad installazione avvenuta.

5. Qualora vengano riscontrate carenze o inesattezze nella documentazione progettuale presentata, l'ARPAM può richiedere direttamente ulteriori elaborati e chiarimenti trasmettendo copia della richiesta anche al comune. La richiesta di documentazione e chiarimenti integrativi comporta l'interruzione del termine di cui al comma 4 per il periodo di tempo intercorrente tra la richiesta e la presentazione dell'integrazione.

6. Il comune conclude il procedimento autorizzativo entro i successivi trenta giorni dal ricevimento del parere dell'ARPAM, comunicandone l'esito al titolare ed all'ARPAM stessa; nelle comunicazioni al titolare ed all'ARPAM sono indicate le eventuali prescrizioni. Il titolare dell'impianto può, conseguentemente, nel rispetto degli articoli 86 e 87 del decreto legislativo n. 259/2003 «codice delle comunicazioni»; della normativa nazionale in genere e degli adempimenti di cui al comma 2 dell'art. 1, provvedere alla sua installazione e messa in esercizio.

7. Entro trenta giorni dall'entrata in esercizio dell'impianto, il titolare invia apposita comunicazione al comune ed all'ARPAM, dichiarando sotto la propria responsabilità la conformità dell'impianto realizzato al progetto presentato e l'osservanza delle prescrizioni di cui al comma 4.

8. Le autorizzazioni vengono rilasciate dai comuni in conformità al proprio regolamento di cui all'art. 4 ed ai criteri di localizzazione di cui al titolo II. Qualsiasi modificazione negli edifici esistenti per l'installazione degli impianti di telefonia mobile e di radiodiffusione deve comportare la preventiva verifica del rispetto della normativa antisismica.

9. Per la telefonia cellulare e gli impianti ad alta tecnologia per la trasmissione dati che si avvalgono di sistemi fissi operanti nell'intervallo di frequenza compresa tra 900 MHz e 30 GHz la giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, emana apposita direttiva di regolamentazione del regime autorizzatorio.

Art. 6.

Risanamenti

1. In prossimità degli impianti e nelle zone abitative o sedi di attività lavorativa per lavoratori non professionalmente esposti o nelle zone comunque accessibili alla popolazione ove sono superati i limiti fissati all'art. 3 ed all'art. 4, comma 2, del decreto ministeriale n. 381/1998, devono essere attuate azioni di risanamento a carico dei titolari degli impianti entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge e con le modalità di cui al titolo III.

2. Nell'ambito delle azioni di risanamento di cui al comma 1, la riduzione a conformità deve essere attuata in accordo a quanto riportato nell'allegato «C» al decreto ministeriale n. 381/1998.

Art. 7.

Catasto delle sorgenti fisse di inquinamento elettromagnetico

1. È istituito il catasto regionale delle sorgenti fisse di inquinamento elettromagnetico di cui all'art. 2, qui di seguito denominato catasto; il catasto è gestito dall'ARPAM che, sulla base dei dati raccolti, provvede alla sua tenuta ed aggiornamento.

2. Al fine della costituzione del catasto di cui al comma 1, i titolari degli impianti sono tenuti a comunicare, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la mappa completa degli impianti corredata dalle caratteristiche tecniche necessarie per la valutazione dei campi elettromagnetici.

3. Al fine del corretto aggiornamento del catasto, l'ARPAM può acquisire informazioni dai soggetti titolari nonché dagli enti e dalle strutture in grado di fornire notizie.

4. L'ARPAM fornisce le informazioni contenute nel catasto alla giunta regionale ed alle strutture regionali, agli enti locali, agli organi dello Stato ed ai soggetti aventi titolo ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 8.

Vigilanza e controllo

1. I comuni, avvalendosi dell'ARPAM, esercitano le attività di vigilanza e di controllo relativamente alle disposizioni della presente legge e del decreto ministeriale n. 381/1998.

2. Per ogni impianto disciplinato dalla presente legge, l'ARPAM provvede periodicamente, con intervallo di tempo non inferiore ad un anno, o sulla base della semplice richiesta ricevuta dal comune dove è ubicato l'impianto, alla verifica del rispetto dei limiti di cui all'art. 3 ed all'art. 4, comma 2, del decreto ministeriale n. 381/1998, effettuando le misurazioni di controllo per tutte le installazioni operanti. Di tali verifiche deve essere data comunicazione al comune stesso, per l'adozione dei provvedimenti di competenza, alla Regione - Assessorato regionale all'ambiente, all'azienda sanitaria regionale (A.S.Re.M.), al Ministero delle comunicazioni, al Ministero dell'ambiente ed al titolare dell'impianto.

3. Nell'esercizio delle sue funzioni, l'ARPAM è autorizzata ad effettuare all'interno dell'impianto tutte le ispezioni che ritenga necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione dei campi elettromagnetici.

4. Gli oneri derivanti dalle prestazioni dell'ARPAM di cui al presente articolo, nonché gli oneri derivanti dall'attività tecnica ed istruttoria di cui all'art. 5 ed all'art. 6, sono posti a carico del titolare dell'impianto nella misura di un massimo di 5 misurazioni per ogni anno solare. Le tariffe delle prestazioni tecniche, istruttorie e di rilevamento sono indicate nel tariffario delle prestazioni dell'ARPAM.

Art. 9.

Sanzioni

1. Chiunque dia inizio alla costruzione di un impianto di telecomunicazioni o radiotelevisivo senza l'osservanza delle prescrizioni stabilite dall'art. 5, oltre alla sanzione prevista dalle norme urbanistiche, è punito con la sanzione amministrativa da euro venticinquemila ad euro centocinquanta.

2. Alla stessa sanzione soggiace chi continua l'esercizio di un impianto disciplinato dalla presente legge senza aver ottemperato alle disposizioni di cui agli articoli 5 e 6.

3. Nel caso di inosservanza delle prescrizioni dettate in sede di autorizzazione, ovvero in caso di inosservanza dei valori limite di esposizione e delle disposizioni della presente legge, si procede, oltre che all'applicazione della sanzione amministrativa prevista dalla legge 22 febbraio 2001, n. 36, secondo la gravità dell'infrazione, anche:

a) alla diffida assegnando un termine entro il quale devono essere eliminate le irregolarità;

b) alla diffida e contestuale sospensione dell'attività, per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la popolazione e per l'ambiente;

c) alla revoca dell'autorizzazione ed alla conseguente chiusura dell'impianto, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida ed in caso di reiterate violazioni che determinano accertate situazioni di pericolo per la popolazione residente e per l'ambiente.

4. L'ARPAM, in caso di accertamento delle infrazioni di cui al presente articolo, ne dà immediata comunicazione al comune, alla Regione - assessorato regionale all'ambiente, alla A.S.Re.M., al Ministero delle comunicazioni, al Ministero dell'ambiente ed al titolare dell'impianto.

5. All'irrogazione delle sanzioni di cui ai commi 1 e 2 provvede il sindaco del comune competente per territorio.

Art. 10.

Educazione ambientale

1. L'assessorato regionale all'ambiente promuove lo svolgimento di campagne di informazione e di educazione ambientale.

2. Gli enti locali curano l'adeguata diffusione delle informazioni con iniziative sul territorio e nelle istituzioni in conformità agli indirizzi adottati con la presente legge.

TITOLO II

NORME IN MATERIA
DI LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI

Art. 11.

Individuazione delle aree sensibili, definizione delle zone per la localizzazione degli impianti

1. Al fine di applicare i criteri generali per la localizzazione degli impianti, si assumono le definizioni seguenti:

A) Impianti per telefonia mobile e telecomunicazione e tecnologia DVR - H (televisione digitale inabile su telefonino):

1) Aree sensibili: singoli edifici dedicati totalmente o in parte alla tutela della salute quali ospedali, case di cura, cliniche; singoli edifici scolastici, singoli edifici o aree attrezzate dedicati totalmente o in parte alla popolazione infantile quali parchi gioco, bay parking, orfanotrofi e strutture similari; residenze per anziani e pertinenze relative a tutte le tipologie citate quali terrazzi, balconi, cortili, giardini, compresi i lastrici solari, come indicate all'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003 (fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz);

2) Zone di installazione condizionata: aree aventi le seguenti caratteristiche:

a) l'area compresa nel raggio di 150 metri dal confine esterno dei singoli beni classificati come aree sensibili;

b) beni culturali di cui all'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137);

c) area definita «centro storico» come da piano regolatore generale;

d) aree sottoposte a vincolo paesaggistico, aree protette quali parchi naturali, riserve naturali, aree attrezzate, zone di prepaico, zone di salvaguardia;

e) aree soggette ai vincoli e alle prescrizioni degli strumenti normativi territoriali sovracomunali o dei piani d'area;

3) Zone di attrazione: aree aventi le seguenti caratteristiche:

a) aree esclusivamente industriali;

b) aree a bassa o nulla densità abitativa;

c) aree individuate autonomamente dall'amministrazione comunale, comprese aree o edifici di proprietà comunale;

4) Zone neutre: il territorio comunale non compreso nelle aree sensibili, nelle zone di installazione condizionata e di attrazione.

La classificazione di aree di confine comunale come zone di attrazione deve essere oggetto di concertazione tra i comuni interessati.

B) Impianti per radiodiffusione sonora e televisiva:

1) Aree sensibili: singoli edifici dedicati totalmente o in parte alla tutela della salute quali ospedali, case di cura; cliniche singoli edifici scolastici singoli edifici o aree attrezzate dedicati totalmente o in parte alla popolazione infantile quali parchi gioco, baby parking, orfanotrofi e strutture similari, istituti penitenziari; residenze per anziani, e pertinenze relative a tutte le tipologie citate quali terrazzi, balconi, cortili, giardini, compresi i lastrici solari, come indicate all'art. 3, comma 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003;

2) Zone di vincolo: aree aventi le seguenti caratteristiche:

- a) area definita «centro storico» come dal P.R.G.;
- b) tutta l'area urbana, come desunta dal P.R.G., per gli impianti con potenza efficace in antenna superiore a 500 W;

3) Zone di installazione condizionata: aree aventi le seguenti caratteristiche:

- a) l'area compresa nel raggio di 150 metri dal confine esterno dei singoli beni classificati come aree sensibili;
- b) beni culturali di cui all'art. 2, comma 2, del decreto legislativo n. 42/2004;
- c) aree sottoposte a vincolo paesaggistico, aree protette quali parchi naturali, riserve naturali, aree attrezzate, zone di parco, zone di salvaguardia;
- d) aree soggette ai vincoli e alle prescrizioni degli strumenti normativi territoriali sovracomunali o dei piani d'area;

4) Zone di attrazione: aree aventi le seguenti caratteristiche:

- a) aree esclusivamente industriali;
- b) aree a bassa o nulla densità abitativa;
- c) aree individuate autonomamente dall'amministrazione comunale, comprese aree o edifici di proprietà comunale;

5) Zone neutre: il territorio comunale non compreso nelle aree sensibili, nelle zone di vincolo, di installazione condizionata e di attrazione.

La classificazione di aree di confine comunale come zone di attrazione deve essere oggetto di con certazione tra i comuni interessati.

Art. 12.

Regolamento comunale per la localizzazione degli impianti

1. Il comune predispone il regolamento che disciplina la localizzazione degli impianti, di cui all'art. 4, suddividendo il proprio territorio secondo i criteri di cui all'art. 11 e tenendo conto dei criteri per la localizzazione degli impianti e delle misure di cautela di cui agli articoli 13 e 15, acquisendo i dati relativi alla posizione degli impianti esistenti dal catasto regionale delle sorgenti di cui all'art. 7. Nelle more dell'attivazione del catasto tali dati sono forniti dall'ARPAM.

2. Al regolamento sono allegate due cartografie, in scala 1:10.000 o 1:5.000 o in scala minore, oppure due elenchi, distinti, rispettivamente, per gli impianti per telefonia mobile e telecomunicazione o per gli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva, disponibili in formato elettronico, che evidenzino, oppure descrivano, localizzandole anche con l'utilizzo di colori differenti, le zone di cui all'art. 11.

3. Per la redazione del regolamento i comuni possono avvalersi delle rispettive associazioni territoriali degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali). La Regione provvede ad azioni di supporto e di coordinamento.

4. Il comune invia il regolamento adottato alla Regione, anche in formato elettronico, per la verifica di conformità alla presente legge.

5. Per l'adozione del regolamento i comuni assicurano l'informazione e possono promuovere audizioni pubbliche.

Art. 13.

Criteri per l'installazione degli impianti per telefonia mobile e telecomunicazione, misure di cautela

1. Sui singoli beni classificati come aree sensibili l'installazione di impianti è totalmente vietata ovvero può essere soggetta a specifici accordi tra l'ente locale e i gestori o i proprietari degli impianti, secondo quanto previsto al comma 3 per le zone di installazione condizionata.

2. Il divieto di installazione di impianti può essere derogato sui singoli beni, classificati come aree sensibili che, per l'attività in essi svolta, richiedono una puntuale copertura radioelettrica, su richiesta del titolare dell'attività stessa.

3. Il comune, all'interno delle zone di installazione condizionata, può rilasciare l'autorizzazione concordando con i gestori o i proprietari degli impianti le modalità di installazione degli impianti, prevedendo prescrizioni, eventualmente definibili all'interno di un prontuario orientativo.

4. All'interno delle zone di attrazione il regolamento può prevedere procedure semplificate.

5. All'interno delle zone neutre l'installazione di impianti non è soggetto a particolari limitazioni, così come le relative istanze seguono l'iter previsto dalle normative vigenti.

Art. 14.

Individuazione dei siti per gli impianti di radiodiffusione

1. L'individuazione dei siti di localizzazione degli impianti per radiodiffusione deve essere effettuata in coerenza con i piani nazionali di assegnazione delle frequenze, approvati dall'autorità per le garanzie nelle comunicazioni, fatte salve le competenze dell'Ispettorato territoriale del Ministero delle comunicazioni.

2. La Regione Molise, entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, comunicherà al Ministero delle comunicazioni l'individuazione dei siti.

Art. 15.

Criteri per l'installazione degli impianti per radiodiffusione sonora e televisiva, misure di cautela

1. Sui singoli beni classificati come aree sensibili l'installazione di impianti può essere totalmente vietata oppure può essere soggetta a specifici accordi tra l'ente locale e i gestori o i proprietari degli impianti, secondo quanto previsto al comma 4 per le zone di installazione condizionata.

2. All'interno delle zone di vincolo l'installazione degli impianti può essere vietata, a condizione che il regolamento comunale indichi espressamente aree alternative, oppure può essere soggetta a specifici accordi tra l'ente locale e gestori o i proprietari degli impianti, secondo quanto previsto al comma 4 per le zone di installazione condizionata.

3. L'individuazione delle zone di vincolo non può comunque configurarsi come un impedimento di fatto all'installazione degli impianti all'interno del territorio comunale o all'assicurazione della copertura radioelettrica.

4. Il comune, all'interno delle zone di installazione condizionata, può rilasciare l'autorizzazione concordando con i gestori o i proprietari degli impianti le modalità di installazione degli impianti, prevedendo prescrizioni, eventualmente definibili all'interno di un prontuario orientativo.

5. All'interno delle zone di attrazione il regolamento può prevedere procedure semplificate per l'installazione di impianti.

6. All'interno delle zone neutre l'installazione di impianti non è soggetta a particolari condizioni, così come le relative istanze seguono l'iter previsto dalle normative vigenti.

Art. 16.

Indicazioni per la redazione del programma contenente le proposte di localizzazione degli impianti

1. Il programma localizzativo di cui all'art. 5, comma 1, contiene la dimensione del parco impianti di cui il gestore intende richiedere autorizzazione all'installazione nell'arco temporale di un anno tenendo conto del regolamento comunale, evidenziando le principali caratteristiche tecniche e le ragioni che sorreggono l'incremento della rete quali aumento della popolazione utente, copertura radioelettrica o qualità del servizio, razionalizzazione, potenziamento, sostituzione impianti, indicando facoltativamente l'investimento necessario alla realizzazione del programma unitamente agli effetti indotti sul sistema economico locale e quelli di natura sociale.

2. Il programma localizzativo indica, per ogni impianto o gruppo di impianti, la localizzazione, tenendo conto del regolamento comunale, anche evidenziando le possibilità di condivisione di infrastrutture o apparati similari già esistenti. I comuni possono organizzare incontri con gruppi di gestori al fine di promuovere la condivisione di impianti appartenenti a diversi gestori su medesime strutture, nel rispetto della normativa vigente in materia di segreto aziendale e industriale che tutela gli operatori del sistema.

3. Per localizzazione si intende l'individuazione di un'area circoscritta di possibile collocazione oppure del sito puntuale di installazione dell'impianto.

4. I gestori presentano annualmente in formato cartaceo e, ove richiesto, in formato elettronico il programma localizzativo al comune e, in copia, alla Regione, ricomprendendo anche gli impianti oggetto del programma dell'anno precedente per i quali non sia stata ancora avanzata domanda di autorizzazione.

5. I gestori possono integrare il programma, con cadenza trimestrale, nel caso di variazioni del numero, della localizzazione e delle caratteristiche principali degli impianti.

6. La presentazione del programma non è dovuta quando non sia previsto di richiedere l'autorizzazione all'installazione di impianti nel corso dell'anno a cui si riferisce il programma stesso.

Art. 17.

Modalità per il rilascio del parere tecnico sugli impianti fissi elaborato dall'ARPA

1. L'ARPA, ricevuta la domanda di autorizzazione, procede all'istruttoria della pratica:

a) verificando la correttezza, completezza e congruenza della documentazione prodotta; in caso di verifica con esito negativo, l'ARPA chiede al responsabile del procedimento di formulare richiesta di integrazione della documentazione;

b) effettuando la valutazione teorica dei livelli di campo elettromagnetico prodotti dal singolo impianto e confrontandoli con i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità stabiliti uniformemente a livello nazionale in relazione al disposto della legge n. 36/2001, e relativi provvedimenti di attuazione, anche secondo quanto modificato nell'allegato «B» del decreto ministeriale 10 settembre 1998, n. 381 (regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana). Nel caso di impianto già attivo, qualora si riscontrasse un valore superiore a 1/2 delle soglie previste dalla normativa vigente, è effettuata una misura in campo nelle aree individuate a maggiore livello di esposizione per la popolazione ed è verificato il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità, con l'impiego di metodologie normalizzate secondo le norme tecniche vigenti emanate dal Comitato elettrotecnico italiano (CEI);

c) calcolando i livelli di campo elettromagnetico globali entro un'area circolare di raggio pari a 300 m centrata nel punto di installazione dell'impianto oggetto dell'autorizzazione o verificando il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità, stabiliti uniformemente a livello nazionale in relazione al disposto della legge n. 36/2001, e relativi provvedimenti di attuazione. Tale calcolo terrà conto della sovrapposizione delle emissioni elettromagnetiche provenienti da tutti gli altri impianti per telefonia mobile presenti nell'area considerata, nonché di eventuali impianti radiotelevisivi, con potenza in antenna superiore a 300 W presenti entro un'area circolare di raggio pari a 2 km centrata nel punto di installazione dell'impianto oggetto dell'autorizzazione.

2. Al termine dell'istruttoria l'ARPA rilascia un parere tecnico favorevole nel caso in cui siano superate le verifiche di cui al comma 1, contrario nel caso in cui anche una delle verifiche non sia superata. Il parere favorevole può essere condizionato all'osservanza delle prescrizioni di cui al comma 4 dell'art. 5.

Art. 18.

Procedure semplificate e condizioni agevolate per la realizzazione degli impianti

1. Procedure autorizzative o iter semplificati si applicano con riguardo:

a) alla realizzazione di impianti all'interno delle zone di attrazione;

b) alla realizzazione, all'interno delle zone neutre, di impianti che, secondo quanto indicato dal richiedente e da relativa perizia asseverata, propongano la messa in opera delle migliori tecnologie disponibili rispetto agli standard in uso, nell'erogazione dei servizi di telecomunicazione, dal punto di vista dell'architettura della rete (nel caso di sistemi a rete), oppure nella tipologia del segnale e del sistema radiante;

c) alla realizzazione, all'interno delle zone neutre, di impianti in sostituzione di quelli preesistenti che, secondo quanto indicato dal richiedente e da relativo parere preventivo formulato dall'ARPAM, diano luogo a una riduzione dei livelli di esposizione della popolazione;

d) alla realizzazione, all'interno delle zone di vincolo, delle zone di installazione condizionata, delle zone neutre e delle zone di attrazione, degli impianti di cui all'art. 20.

2. Le procedure autorizzative o iter semplificati sono previsti nei regolamenti comunali. Non è comunque derogabile, anche per tutte le richieste soggette a iter semplificato o abbreviato, la presentazione dell'intera documentazione prevista dalla normativa vigente.

Art. 19.

Spese per attività istruttorie

1. Le spese derivanti dallo svolgimento delle attività tecniche e amministrative per il rilascio dell'autorizzazione all'installazione o alla modifica degli impianti, per ogni singola installazione, sono stabilite dalla giunta regionale, anche tenendo conto del tariffario delle prestazioni dell'ARPAM, secondo graduazione per potenza efficace e per contesto di inserimento, e variano da un minimo di 200,00 euro ad un massimo di 2.000,00 euro.

2. Per la modifica degli impianti già provvisti di titolo autorizzativo, le spese sono ridotte del 50 per cento.

3. Non costituiscono modifica, al fine della presentazione dell'istanza di autorizzazione e del relativo pagamento delle spese, gli interventi sugli impianti, già provvisti di titolo autorizzativo, aventi caratteristica di mera manutenzione o di semplice sostituzione di parti, che implicino solo variazioni non sostanziali agli stessi e comunque non influenti sulla configurazione del campo elettromagnetico prodotto.

4. L'importo è sempre dovuto, anche in caso di provvedimento di diniego.

5. Il pagamento deve essere effettuato al momento della presentazione dell'istanza di autorizzazione o della DIA.

Art. 20.

Incentivi all'ammodernamento del parco impianti ed alla minimizzazione dell'esposizione

1. I seguenti impianti godono delle condizioni agevolate di cui all'art. 18, nonché della riduzione al 50 per cento delle spese per attività istruttorie:

a) impianti che, su proposta del comune o autonomamente inseriti nel programma localizzativo da parte dei gestori, sostituiscono impianti con caratteristiche tecniche, tecnologiche o gestionali obsolete, secondo quanto indicato dal richiedente e da relativo parere preventivo formulato dall'ARPAM gli impianti proposti dal comune non sono soggetti agli oneri di istruttoria

b) impianti microcellulari;

c) impianti che sostituiscono soluzioni tecnologiche in via di dismissione quali TACS e TV analogica;

d) utilizzo di sistemi multiplexing per impianti radiotelevisivi.

TITOLO III

NORME PER IL RISANAMENTO DEI SITI NON A NORMA

Art. 21.

Competenze e riferimenti normativi

1. La Regione adotta i piani di risanamento degli impianti radioelettrici ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera e), dell'art. 9, comma 1 della legge n. 36/2001 nonché ai sensi della presente legge.

2. I comuni esercitano i compiti di controllo e di vigilanza sanitaria e ambientale tramite l'ARPAM, ai sensi dell'art. 14 della legge n. 36/2001 e dell'art. 8 della presente legge, anche con riguardo alla corretta realizzazione dei piani di risanamento, sulla base di programmi di monitoraggio predisposti dall'ARPAM.

Art. 22.

Misure

1. L'ARPAM provvede all'effettuazione delle verifiche, con impiego di metodologie normalizzate, secondo le tecniche previste dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003, nel quadro dei compiti fissati dall'art. 14 della legge n. 36/2001.

Art. 23.

Riduzione a conformità

1. La riduzione a conformità è un processo che deve essere attuato ogni volta che venga riscontrato il superamento dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione o degli obiettivi di qualità previsti dall'art. 3 e dall'art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003, con il contributo di una o più sorgenti. Tale processo consiste nel riportare il valore del campo elettromagnetico globale al di sotto della soglia superata, quindi rispettivamente ai limiti di esposizione, ai valori di attenzione o agli obiettivi di qualità di cui all'art. 3 e all'art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003.

2. All'attuazione della riduzione a conformità si procede mediante la riduzione dei contributi delle singole sorgenti, secondo le previsioni della normativa tecnica vigente. Tale procedura consente di valutare per ogni sorgente l'entità della riduzione, che dovrà essere ottenuta tramite la riduzione della potenza al connettore d'antenna oppure tramite misure di analoga efficacia, quali l'innalzamento del centro elettrico del sistema radiante o la modifica del diagramma d'irradiazione dello stesso (modifica dell'antenna, adozione di opportuni schermi).

Art. 24.

Piano di risanamento

1. Nel caso di superamento dei valori di attenzione o degli obiettivi di qualità, qualora la riduzione a conformità, perseguita con le azioni di cui all'art. 23, non consenta il mantenimento della qualità del servizio, previo accertamento degli organi periferici del Ministero delle comunicazioni competenti per territorio, i gestori devono predisporre un piano di risanamento al fine di riportare i valori di campo al di sotto delle rispettive soglie superate.

2. Il piano può comprendere misure tecniche, tecnologiche di modernizzazione e innovazione degli impianti, unitamente a misure organizzative e di razionalizzazione mediante condivisione su tralicci comuni, oppure ipotesi di trasferimento in altri siti, secondo quanto previsto all'art. 30.

Art. 25.

Riduzione a conformità dei siti non a norma

1. L'ARPAM, sulla base dei programmi di monitoraggio di cui all'art. 21, comma 2, comunica gli esiti dei controlli effettuati ai comuni ed alla Regione.

2. Nei casi in cui si verifichi il superamento dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione o degli obiettivi di qualità, il comune sede degli impianti diffida i gestori a procedere alla riduzione a conformità di cui all'art. 23 entro un termine congruo e comunque entro e non oltre sessanta giorni. A tal fine l'ARPAM provvede alla valutazione delle riduzioni da apportare ai singoli contributi di campo elettromagnetico generati dalle varie sorgenti. Il comune informa l'ARPAM dell'emanazione della diffida in capo ai gestori.

3. Fino all'adozione delle eventuali misure di analoga efficacia, alternative alla riduzione della potenza al connettore d'antenna, il gestore deve comunque ridurre la potenza secondo quanto prescritto dal comune interessato, sulla base delle indicazioni dell'ARPAM.

4. In caso di inadempienza dei gestori degli impianti a eseguire la riduzione a conformità, nel caso di superamento dei limiti di esposizione, il comune, scaduto il termine della diffida, richiede agli organi statali competenti la disattivazione dei suddetti impianti e ne dà comunicazione alla Regione.

5. Nel caso di superamento dei valori di attenzione o degli obiettivi di qualità, qualora la riduzione a conformità non consenta il mantenimento della qualità del servizio, secondo quanto accertato dagli organi periferici del Ministero delle comunicazioni competenti per territorio, i gestori degli impianti per radiodiffusione ovvero i gestori degli impianti per telecomunicazioni ne danno comunicazione al comune, allegando la relativa certificazione unitamente ai dati identificativi dei singoli impianti al fine di attivare la procedura per la presentazione del piano di risanamento.

Art. 26.

*Comunicazione dell'esistenza di siti non a norma
Impianti per radiodiffusione*

1. I comuni, sulla base di quanto previsto dall'art. 25, danno comunicazione alla Regione dell'avvenuta riduzione a conformità o della necessità di adozione di un piano di risanamento di cui all'art. 24, unitamente alla documentazione pervenuta dai gestori.

2. La Regione comunica al CORECOM i siti per i quali si renda necessaria la predisposizione del piano di risanamento, unitamente ai dati identificativi dei singoli impianti.

3. La Regione segnala agli organi periferici del Ministero delle comunicazioni competenti per territorio, la necessità di accertare il rispetto delle condizioni tecniche imposte negli atti di concessione, verificando in particolare che la potenza irradiata sia quella assentita nei suddetti atti. L'esito dell'accertamento rappresenta premessa alla redazione del piano di cui costituisce parte integrante.

Art. 27.

*Comunicazione dell'esistenza di siti non a norma
Impianti per telecomunicazioni*

1. I comuni, sulla base di quanto previsto dall'art. 25, danno comunicazione alla Regione dell'avvenuta riduzione a conformità o della necessità di adozione di un piano di risanamento, allegando la documentazione pervenuta dai gestori.

2. La Regione comunica al CORECOM i siti per i quali si renda necessaria la predisposizione del piano di risanamento, unitamente ai dati identificativi dei singoli impianti.

Art. 28.

Procedure per la presentazione dei piani di risanamento da parte dei gestori

1. Nel caso di superamento dei valori di attenzione o degli obiettivi di qualità, la Regione, ricevuta dal comune la comunicazione di cui all'art. 27, comma 1, chiede ai gestori di presentare, entro un termine di tempo congruo e comunque entro e non oltre sei mesi, una proposta di piano di risanamento nonché di trasmettere copia ai comuni territorialmente competenti, al fine di adeguare gli impianti radioelettrici ai valori di attenzione o agli obiettivi di qualità così come stabiliti dall'art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003.

2. Nel caso di piani di risanamento che interessino ambienti scolastici, sanitari o socio-assistenziali per l'infanzia, la Regione può individuare specifiche priorità o tempistiche abbreviate per la redazione e la realizzazione del piano, anche tramite prescrizioni.

3. I gestori degli impianti ubicati nel sito oggetto di risanamento presentano alla Regione un unico piano organico di risanamento per la riorganizzazione dell'intero sito, avente come oggetto della totalità degli impianti presenti, tenendo conto delle emissioni, delle peculiarità tecniche e delle caratteristiche di esercizio dei singoli impianti, nonché della regolamentazione comunale e dei programmi localizzativi dei singoli gestori. Il piano deve contenere altresì la specificazione dei tempi, delle modalità di realizzazione degli interventi, e della localizzazione delle strutture nei siti.

4. La Regione, sentiti i comuni interessati e acquisiti i preventivi pareri vincolanti degli organi periferici del Ministero delle comunicazioni competenti per territorio e dell'ARPAM, adotta il piano, anche con integrazioni o modificazioni.

5. Fino all'adozione del piano di risanamento il gestore deve comunque ottemperare alla richiesta di riduzione a conformità.

6. Ogni onere derivante dall'applicazione dei piani di risanamento è posto a carico dei titolari degli impianti, ai sensi dell'art. 9, comma 1, della legge n. 36/2001.

Art. 29.

Intervento sostitutivo

1. Trascorso il termine stabilito per la presentazione del piano, in caso di inerzia dei gestori la Regione adotta un piano di risanamento su proposta dell'ARPAM, avvalendosi del parere dei comuni, sentiti gli enti interessati e acquisito il preventivo parere vincolante da parte degli organi periferici del Ministero delle comunicazioni competenti per territorio.

2. Qualora il sito oggetto di risanamento comprenda sia impianti per radiodiffusione sia impianti per telefonia mobile, la Regione può adottare un unico piano organico di risanamento per la riorganizzazione dell'intero sito, avente come oggetto la totalità degli impianti presenti, tenendo conto delle emissioni, delle peculiarità tecniche e delle caratteristiche di esercizio dei singoli impianti, nonché della regolamentazione comunale e dei programmi localizzativi dei singoli gestori.

3. Gli oneri derivanti dalla redazione dei piani unitamente alle relative azioni di risanamento sono a carico dei titolari degli impianti.

4. In caso di inerzia o inottemperanza dei gestori alle previsioni e prescrizioni del piano di risanamento adottato, la Regione richiede al Ministero delle comunicazioni la disattivazione dei relativi impianti e ne dà comunicazione ai comuni interessati.

Art. 30.

Trasferimento in siti conformi

1. Il trasferimento degli impianti in siti conformi deve avvenire, con onere a carico del titolare, preferibilmente in siti ove non siano prevedibili vincoli eccessivi alla potenza al fine del rispetto dei limiti vigenti.

2. Il risanamento di stazioni di telefonia cellulare collocate su siti di diffusione radio-televisiva avviene mediante l'algoritmo di riduzione a conformità previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003.

3. Nel caso di impianti di radiodiffusione sonora e televisiva, il trasferimento, disposto dal Ministero delle comunicazioni, deve essere previsto nei siti individuati nei rispettivi piani nazionali vigenti di assegnazione delle frequenze, ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66.

4. Nel caso di risanamento di siti che siano già previsti dal piano di assegnazione per la radiodiffusione televisiva, nei quali coesistano impianti di radiodiffusione sia sonora sia televisiva, si può ipotizzare il trasferimento dei soli impianti di radiodiffusione sonora, se questo consente di conservare il sito nel piano di assegnazione vigente, con il numero e le caratteristiche degli impianti previsti.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI VARIE, TRANSITORIE E FINALI

Art. 31.

Informazione alla cittadinanza

1. I comuni destinano almeno il 30 per cento degli introiti, derivanti dall'applicazione di sanzioni, dal versamento dei contributi per spese amministrative e dai canoni di affitto ai gestori di impianti di suoli o edifici di proprietà comunale, alla predisposizione di dispositivi per l'informazione alla cittadinanza sull'intensità delle emissioni nei siti sui quali insistono impianti di telecomunicazioni o radiotelevisivi.

Art. 32.

Disposizioni transitorie

1. I regolamenti comunali attualmente in vigore che disciplinano la localizzazione degli impianti restano validi ed efficaci sino all'adozione del regolamento comunale adottato ai sensi della presente legge.

2. Trascorsi centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, restano valide ed efficaci unicamente le norme dei regolamenti comunali compatibili con i criteri dalla stessa legge dettati. In caso di mancata approvazione del regolamento comunale, si fa riferimento alla normativa vigente.

3. Al fine dell'adeguamento degli impianti in esercizio e di quelli che hanno ottenuto l'autorizzazione, i gestori, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono obbligati a segnalare la propria condizione al comune competente per territorio, all'ARPAM ed alla Regione, allegando alla comunicazione la documentazione di cui al comma 3 dell'art. 5. La giunta regionale ed i dirigenti regionali competenti assicurano le misure di coordinamento occorrenti affinché le riduzioni a conformità ed i risanamenti necessari abbiano luogo entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 33.

Revoca di disposizioni amministrative. Modulistica

1. È revocata la direttiva regionale approvata con deliberazione della giunta regionale n. 1301 del 7 giugno 1993.

2. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la giunta regionale approva la modulistica applicativa unificata alla quale i comuni ed i titolari degli impianti sono tenuti ad attenersi. Nel medesimo termine la giunta stabilisce il formato dei dati tecnici ed anagrafici degli impianti che i titolari sono tenuti a fornire ai sensi della presente legge.

Art. 34.

Verifica degli effetti

1. Decorsi sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge la giunta regionale riferisce al consiglio sullo stato di attuazione e sugli effetti dalla stessa prodotti e ne propone eventuali modifiche o integrazioni.

Art. 35.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Molise.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

Campobasso, 10 agosto 2006

IORIO

06R0456

AUGUSTA IANNINI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2007 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04) (di cui spese di spedizione € 128,52)	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: (di cui spese di spedizione € 132,57) (di cui spese di spedizione € 66,28)	- annuale € 309,00 - semestrale € 167,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29) (di cui spese di spedizione € 9,64)	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE: (di cui spese di spedizione € 41,27) (di cui spese di spedizione € 20,63)	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31) (di cui spese di spedizione € 7,65)	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02) (di cui spese di spedizione € 25,01)	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93) (di cui spese di spedizione € 191,46)	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 264,45) (di cui spese di spedizione € 132,22)	- annuale € 682,00 - semestrale € 357,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili

Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2007**.

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo (di cui spese di spedizione € 180,00)	€ 380,00
Abbonamento semestrale (di cui spese di spedizione € 90,00)	€ 215,00
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)	€ 1,00
I.V.A. 20% inclusa	

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore	

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.



* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 0 6 1 2 1 6 *

€ **2,00**